



PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **Dicembre** nel Palazzo della Provincia si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome		Carica	Presenti	Assenti
1)	ZAFFIRI ANTONIO	Presidente	SI	
2)	GIANCOLA MAURIZIO	Vice Presidente	SI	
3)	BERARDINUCCI DAVIDE	Consigliere	SI	
4)	CAMPLESE EMIDIO	Consigliere	SI	
5)	CHIAZZIA GIANNI	Consigliere		SI
6)	DI DONATO NUNZIO	Consigliere		SI
7)	ORLANDO ALESSIO	Consigliere	SI	
8)	PACE PIERPAOLO	Consigliere	SI	
9)	RUGGERO LINO	Consigliere		SI
10)	SANTORO MORIONDO	Consigliere		SI
11)	SBORGIA FRANCESCA	Consigliere		SI
12)	TULLI GIUSEPPINA	Consigliere	SI	
13)	VESPA DOMENICO	Consigliere		SI
Totale			7	6

Partecipa segretario Generale DR. MICHELE FRATINO.

N° Delibera: CP-2020-0000047

Oggetto

Approvazione del “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – CANONE UNICO”.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 47 del 29/12/2020

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – CANONE UNICO”.

Conclusa la votazione della proposta di delibera di cui al punto n. 7 dell'odg, si passa alla discussione dell'ottavo punto iscritto all'ordine del giorno: Proposta di delibera n. 249 del 21/12/2020 “Approvazione del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – CANONE UNICO”.

Relaziona in merito il Dirigente del Settore Economico Finanziario, Dr.ssa L. Ferrara

Constatato che non vi è discussione sul punto,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE**Premesso che:**

- la Legge n. 160 del 27.12.2019 ha istituito il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione” denominato **CANONE UNICO** in sostituzione delle seguenti tasse/canoni:
 - ✓ taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - ✓ canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - ✓ canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
 - ✓ canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- la Provincia di Pescara, in applicazione della predetta Legge, è tenuta a modificare l'attuale Regolamento COSAP precedentemente approvato con delibera di C.P. n. 258 del 27.12.1999 ed integrato con Delibera di G.P. n. 123 del 30.12.2014;
- il nuovo CANONE dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2021;

Considerato che l'Ufficio tecnico provinciale ha ritenuto opportuno adeguare anche la normativa tecnica alle recenti innovazioni tecnologiche di esecuzione dei lavori sulle SS.PP.;

Ritenuto, pertanto, opportuno di concerto con il Settore II Economico Finanziario di redigere il nuovo “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – **CANONE UNICO**” che disciplina il rilascio e la gestione di tutte le concessioni stradali previste dal Codice della strada;

Visto il nuovo “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – **CANONE UNICO**”;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del predetto Regolamento;

Precisato che il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Sulla base della votazione effettuata per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

consiglieri presenti alla votazione: n° 6

voti favorevoli: n° 6 (*Zaffiri Antonio, Berardinucci Davide, Camplese Emidio, Giancola Maurizio, Orlando Alessio, Tulli Giuseppina*)

voti contrari: n° 0

astenuti: n° 0

consiglieri assenti: n° 7 (*Chiacchia Gianni, Di Donato Nunzio, Pace Pierpaolo, Ruggero Lino, Santoro Moriondo, Sborgia Francesca, Vespa Domenico*)

D E L I B E R A

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'allegato "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – CANONE UNICO*";
3. di stabilire che il presente Regolamento entrerà in vigore il 01.01.2021;

Quindi, stante l'urgenza,

I L C O N S I G L I O

Sulla base della votazione effettuata per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

consiglieri presenti alla votazione: n° 6

voti favorevoli: n° 6 (*Zaffiri Antonio, Berardinucci Davide, Camplese Emidio, Giancola Maurizio, Orlando Alessio, Tulli Giuseppina*)

voti contrari: n° 0

astenuti: n° 0

consiglieri assenti: n° 7 (*Chiacchia Gianni, Di Donato Nunzio, Pace Pierpaolo, Ruggero Lino, Santoro Moriondo, Sborgia Francesca, Vespa Domenico*)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Conclusa la votazione dell'ultimo punto all'ODG, il Presidente ringrazia tutti i presenti per il fattivo contributo alla seduta odierna e al buon svolgimento del Consiglio che si conclude alle ore 15.00.



PROVINCIA DI PESCARA

CANONE UNICO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

Regolamento approvato con Delibera di C.P. n. 258 del 27/12/1999, succ. mod. con:

- **Regolamento COSAP modificato con D.CP_15_06.03.2000**
- **Regolamento COSAP modificato con D.CP_142 del_30.07.2001**
- **Regolamento COSAP modificato con D.GP n. 26 del 25.02.2002**
- **Regolamento COSAP modificato con D.GP n. 278 del 18. 12.2002**
- **Regolamento COSAP modificato con D.GP n. 201 del 15.09.2005**
- **Regolamento COSAP modificato con D.GP n. 302 del 23.11.2011**
- **Regolamento COSAP modificato con G.P. n.184 del 22/11/2012**
- **Regolamento COSAP modificato con D.G.P. n.147 del 30/12/2013**
- **Regolamento COSAP modificato con D.G.P. n.123 del 30/12/2014.**

Indice

CAPO I

Principi e definizioni

- Art. 1 *Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 *Norme regolanti le autorizzazioni e le concessioni*
- Art. 3 *Competenze nei centri abitati*
- Art. 4 *Delimitazione del centro abitato*
- Art. 5 *Fasce di rispetto fuori dai centri abitati*
- Art. 6 *Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati*
- Art. 7 *Accessi in generale*
- Art. 8 *Diramazioni ed accessi – Disposizioni generali*
- Art. 9 *Accessi alle strade extraurbane*
- Art. 10 *Accessi alle strade urbane*
- Art. 11 *Accessi ai distributori di carburanti liquidi e gassosi*
- Art. 12 *Muri di sostegno*
- Art. 13 *Occupazione di scarpata*
- Art. 14 *Scarico di acque nei fossi laterali stradali*
- Art. 15 *Copertura fossi laterali stradali*
- Art. 16 *Occupazioni temporanee. Ponteggi*
- Art. 17 *Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario*
- Art. 18 *Obblighi dei frontisti delle strade.*
- Art. 19 *Durate delle concessioni*
- Art. 20 *Durate delle autorizzazioni*
- Art. 21 *Suolo Pubblico e spazio pubblico*
- Art. 22 *Opere per le quali è necessaria l'autorizzazione o concessione*
- Soggetti abilitati alla richiesta*
- Art. 23 *Sopraelevazione muretti*

CAPO II

Procedura amministrativa

- Art. 24 *Procedura della domanda*
- Art. 25 *Deposito cauzionale*
- Art. 26 *Domande incomplete*
- Art. 27 *Restituzione delle somme pagate*
- Art. 28 *Decisioni dell'Amministrazione*

Art. 29 Autorizzazioni d'urgenza

Art. 30 Emissione del decreto di autorizzazione o concessione

Art. 31 Determinazione di autorizzazione o concessione

Art. 32 Copie del Decreto di autorizzazione o concessione

Art. 33 Smarrimento del provvedimento di autorizzazione o concessione

Art. 34 Condizioni

CAPO III

Esecuzione dei lavori, manutenzione opere e atti vietati

Art. 35 Esecuzione dei lavori di manutenzione

Art. 36 Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale

Art. 37 Soggetti legittimati alla esecuzione degli attraversamenti

Art. 38 Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate

Art. 39 Autorizzazione o concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali

Art. 40 Atti vietati

CAPO IV

Gestione e conservazione dei provvedimenti

Art. 41 Successione o alienazione nelle autorizzazioni e nelle concessioni

Art. 42 Rinnovo delle concessioni

Art. 43 Rinnovo delle autorizzazioni

Art. 44 Revoca, modifica e rinuncia delle autorizzazioni e delle concessioni

Art. 45 Catasto delle concessioni e autorizzazioni

CAPO V

Istituzione del CANONE UNICO

Art. 46 Canone Unico

Art. 47 Tariffe unitarie

Art. 48 Oggetto del canone

Art. 49 Soggetti attivi e passivi

Art. 50 Criterio di distinzione delle occupazioni permanenti e temporanee

Art. 51 Classificazione delle strade provinciali e degli spazi ed aree pubbliche del patrimonio indisponibile

Art. 52 Graduazione e determinazione del canone

Art. 53 Tariffe

Art. 54 Occupazioni temporanee / Disciplina e tariffe

Art. 55 Occupazioni permanenti / Disciplina e tariffe

Art. 56 Criteri di determinazione della superficie, facoltà liberatoria del canone e rinuncia

Art. 57 Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo Disciplina

Art. 58 Criteri di determinazione del canone per l'occupazione - Del sottosuolo e del soprassuolo

Art. 59 Distributori di carburante e di tabacchi- Determinazione del canone

Art. 60 Speciali agevolazioni ed esclusioni

Art. 61 Versamento del canone

Art. 62 Omissioni/ritardo versamento Canone

Art. 63 Sanzioni

CAPO VI

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche con installazione di impianti/mezzi pubblicitari

- Art. 64 Pubblicità sulle strade
- Art. 65 Definizione dei mezzi pubblicitari
- Art. 66 Tipologie escluse
- Art. 67 Dimensioni
- Art. 68 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari
- Art. 69 Ubicazione dei mezzi pubblicitari
- Art. 70 Vincoli storici ed artistici
- Art. 71 Vincoli paesaggistici e ambientali
- Art. 72 Stazioni di rifornimento di carburante
- Art. 73 Esposizione di striscioni, locandine e standardi - pubblicità temporanea
- Art. 74 Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi
- Art. 75 Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili
- Art. 76 Indicazioni territoriali
- Art. 77 Indicazioni industriali, artigianali, commerciali
- Art. 78 Indicazioni alberghiere

CAPO VII

Disposizioni finali e transitorie

- Art. 79 *Rinvio*
- Art. 80 *Entrata in vigore*
- Art. 81 *Allegati*

TABELLE

- A1 - ELENCO STRADE PROVINCIA DI PESCARA
- B1 - TARIFFA GIORNALIERA AL METRO QUADRO O LINEARE
- B2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI
- B3 - OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
- B4 - TARIFFA GIORNALIERA AL METRO LINEARE
- B5 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI
- B6 - TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO CON PUBBLICITA'

CAPO I

Principi e definizioni

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nell'ambito del territorio della Provincia di Pescara.

Art. 2

Norme regolanti le autorizzazioni e le concessioni

Le autorizzazioni e concessioni interessanti le strade, le aree e gli spazi pubblici provinciali sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al Nuovo Codice della strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, come modificato dal D. Lgs. 10/09/1993, n. 360 e relativo regolamento di esecuzione, al D.Lgs. per il riordino della Finanza degli Enti Locali n. 504 del 30/12/1992, nonché alla legge delega contenente nell'art. 3, commi 143 e 149, alla legge 23/12/1996, n. 662 e all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

A termini del Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni), sono oggetto di:

- a) **concessione**: gli accessi, le diramazioni, i chioschi, le tende, fisse o retrattili di carattere stabile, le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dall'Ente, l'attraversamento ad uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono interessare la proprietà stradale;
- b) **autorizzazione**: il collocamento di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, l'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o di altre condotte comunque destinate a servizio pubblico o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche. Sono oggetto d'autorizzazione anche le opere di cui alla lettera a) di carattere non stabile e non permanente.

Circa gli atti di cui ai punti a) e b) dovranno essere preliminarmente esaminati dall'Ufficio Tecnico Prov.le se ricorrono le condizioni di sicurezza ai fini della pubblica incolumità e se non vi sono interferenze con i diritti e le proprietà private.

Art. 3

Competenze nei centri abitati

1 - I tratti di strada provinciale situati all'interno dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti sono classificati strade comunali e la relativa gestione sia in termini di manutenzione che d'autorizzazione o concessione, nonché di riscossione canoni è di competenza del Comune medesimo.

2 - I tratti di strada situati all'interno dei comuni fino a 10 mila abitanti restano di proprietà della Provincia cui compete la manutenzione del piano viabile e la titolarità della

riscossione dei canoni, salvo verbale di delimitazione, (art. 4 del C.d.S.) In tal caso l'autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune, previo nulla osta tecnico dell'Ufficio tecnico provinciale.

Art. 4

Delimitazione del centro abitato

1 - La delimitazione del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1 punto 8 del Codice della strada, deve essere eseguita nei modi di cui all'art. 5 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione del Codice".

2 - La consegna delle strade o dei tronchi stradali, fra Enti proprietari, avviene nei modi di cui all'art. 4 del Regolamento di esecuzione del Codice, con l'obbligo da parte degli Enti di precisare i confini di proprietà e di allegare nei verbali di consegna tutte le servitù e i sottoservizi esistenti sui tratti di strada.

Art. 5

Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

1 - Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice della strada, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 20 metri, salvo deroghe Comunali.

2 - Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, le distanze dal confine da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a 10 metri.

Dette fasce dovranno tener conto delle prescrizioni previste nei Piani Urbani del Traffico di cui all'art. 36 del Nuovo Codice della Strada, se vigenti e approvati dagli Organi competenti (dai Comuni per le strade urbane e dalla Provincia per le strade extraurbane).

Art. 6

Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

1 - Nei centri abitati non sono stabilite fasce di rispetto stradale diverse da quelle previste negli strumenti urbanistici vigenti.

2 - In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale, rispettare nei centri abitati, non possono essere inferiori a 10 metri.

Dette fasce dovranno tener conto delle prescrizioni previste nei Piani Urbani del Traffico di cui all'art. 36 del Nuovo Codice della Strada, se approvati e vigenti (dai Comuni).

Art. 7

Accessi in generale

Ai fini dell'articolo 22 del Codice della strada, si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b) Le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico;

Tutti gli accessi autorizzati dovranno essere conformi o adeguarsi ai Piani Urbani del Traffico cui all'art. 36 del Nuovo Codice della Strada.

Art. 8

Diramazioni ed accessi – Disposizioni generali

1. Si definiscono:

- a) "accessi", le immissioni da un'area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico;
- b) "diramazioni", le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico.

Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:

- Accessi pedonali: gli accessi adibiti al solo uso di pedoni con apertura non superiore a mt. 1,50 che palesemente non consentono l'utilizzo per immissione di veicoli;
- Accessi carrabili: gli accessi di qualsiasi dimensione adibiti al transito di veicoli, indipendentemente dalla natura di questi ultimi;
- Accessi a distributori di carburante: gli accessi utilizzati per accedere agli impianti di distribuzione di carburante e servizi connessi;
- Accessi agricoli: gli accessi che conducono ad un fondo agricolo.

La realizzazione di nuove intersezioni stradali ad uso pubblico o la loro modifica anche con soluzioni a rotatoria non sono oggetto del presente Regolamento, del quale esulano altresì le modifiche o variazioni delle immissioni di strade vicinali di uso pubblico ed innesti di aree private ad uso pubblico, nonché le immissioni di strade di lottizzazione che sono da considerarsi, come da specifiche convenzioni comunali, viabilità pubblica.

2. Gli accessi e le diramazioni si distinguono in accessi e diramazioni a raso ed a livelli sfalsati. Per gli accessi e le diramazioni a raso ed a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del Codice della Strada.

3. L'impiego di soluzioni a rotatoria per la realizzazione di accessi e diramazioni è escluso.

4. I nuovi accessi e la modifica di quelli esistenti dovranno essere progettati nel rispetto delle norme tecniche previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/4/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" riguardanti la progettazione delle intersezioni stradali (D.M. 19 aprile 2006).

5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

6. L'Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi e diramazioni o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice della Strada.

7. L'Ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza ed ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni.

8. La tipologia standard dell'accesso è quella riportata nel successivo articolo Prescrizioni tecniche aggiuntive e ulteriori limitazioni potranno essere imposte in sede di rilascio della concessione od autorizzazione qualora l'orografia dei luoghi, l'andamento planimetrico della strada o le caratteristiche del traffico che la interessano, lo rendano necessario od opportuno per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione.

9. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. A tal fine devono essere realizzate tutte le opere idrauliche ritenute necessarie dallo specifico studio idraulico allegato alla domanda di concessione/autorizzazione.

10. Devono essere pavimentati con conglomerato bituminoso o altro materiale avente caratteristiche fisiche/meccaniche simili (escludendo quindi macadam o breccia sciolta), per una lunghezza non inferiore a 10 metri, e comunque almeno fino al cancello dell'accesso, a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano. Se trattasi di accesso agricolo che si immette direttamente nel campo lavorato, tale misura potrà essere ridotta in funzione della tipologia di uso del suolo. Qualora la strada sia in macadam (bianca) di norma la bitumatura dell'imbocco dovrà essere realizzata contestualmente alla bitumatura della strada ad oneri e spese del concessionario.

11. In ogni caso ogni accesso carrabile deve essere realizzato per il primo tratto di 5,00 metri in piano o con pendenza longitudinale massima del 5%.

12. Per lo smaltimento delle acque piovane negli accessi a livello dovrà essere costruita una zanella a doppio petto di cm.120 in calcestruzzo di cemento classe 300, esterna alla banchina stradale e sottostante tombino tubolare, di adeguato diametro, nel caso in cui l'accesso interrompa lo scolo delle acque nella cunetta (c.d. "fossetta") stradale. Negli accessi in salita dovrà essere, inoltre, realizzata una cunetta scatolare in calcestruzzo di cemento con sovrastante griglia in ferro, di adeguate dimensioni, posta ad una distanza di mt.2 dal limite della carreggiata per la raccolta e lo scarico nei fossetti laterali delle acque provenienti dall'accesso stesso. La falda di accesso, compresa la griglia ed il suddetto limite di carreggiata, dovrà avere una pendenza verso l'interno dell'accesso del 2%.

13. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà aprirsi solo verso l'interno e dovrà essere arretrato almeno ad una distanza di mt. 5,00 dalla carreggiata stradale allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori della carreggiata stradale. Nel caso in cui l'accesso sia utilizzato anche saltuariamente da veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, il cancello deve essere arretrato di almeno mt. 12,00 dalla carreggiata stradale.

14. Al fine di facilitare le manovre di entrata e di uscita è prescritta la costruzione di raccordi circolari "stondature" tra i margini della carreggiata dell'accesso e il margine della carreggiata stradale con svasi di forma circolare o retta di cui la Provincia stabilirà le dimensioni in funzione delle circostanze che di volta in volta saranno valutate; di regola è stabilito un raggio di curvatura minimo di ml. 3,00.

15. Nel solo caso di cunetta (c.d. "fossetta") stradale intubata, alle due estremità dell'accesso – testate - dovranno essere realizzati dei cordoli in calcestruzzo o materiale simile per la protezione da eventuale caduta accidentale di un veicolo;

16. Per gli accessi agricoli verrà consentito, di norma, un solo accesso che dovrà servire tutte le particelle contigue e della stessa proprietà confinanti con la strada.

17. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

18. E' consentita la realizzazione di accessi provvisori per interventi temporanei, quali l'apertura di cantieri edili o simili, su presentazione di apposita richiesta e per una durata massima di anni uno. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto. L'accesso provvisorio o da cantiere deve essere segnalato tramite apposita segnaletica di pericolo (Figura II 35 art. 103) con pannello integrativo (Modello II 6/g art. 83) "Uscita mezzi". Ai lati dell'apertura a m. 5 dal ciglio bitumato dovrà essere posto il cartello di divieto di accesso diametro cm. 60-90 (Figura II 46 art. 116) con pannello integrativo "eccetto i mezzi non autorizzati" (Modello II 6/g art. 83) .

19. Nuovi accessi e nuove diramazioni, debbono avere una larghezza minima di mt. 3,00 ed una larghezza massima di mt.10,00 comprensiva di svasi di raccordo al margine della strada di cui al comma 10.

Nel caso di transito sistematico e frequente di veicoli pesanti (autocarri, autotreni, etc.), si debbono adottare una larghezza dell'accesso di mt. 6,00 - 10,00 ed innesti sulla carreggiata con raccordo circolare di raggio pari a 6,00 metri. Qualora l'accesso sia unico, si deve prevedere un'area interna di forma ed ampiezza tali da permettere, oltre allo stazionamento, anche l'eventuale inversione di marcia dei veicoli, al fine di evitare manovre di retromarcia sulla strada; in alternativa, è possibile separare l'ingresso e l'uscita con percorso interno a senso unico.

20. Fatto salvo quanto previsto in materia dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, nel caso di costruzioni di nuove varianti o di allargamento della sede stradale delle Provinciali, qualora l'opera comporti la demolizione di accessi carrai autorizzati o comunque esistenti, occludendo in tal modo le proprietà private laterali, la Provincia può costruire nuovi accessi, nel rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada, anche prevedendo l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento di più accessi privati sulla strada provinciale.

21. In corrispondenza di nuovi od esistenti tronchi stradali di "scorrimento", realizzati per bypassare centri abitati anche come itinerario prevalente per i mezzi pesanti, al fine di ridurre le situazioni di potenziale pericolo e la salvaguardia della circolazione stradale, non sarà di norma concessa l'apertura di nuovi accessi privati.

22. E' in ogni caso vietata l'apertura di accessi o diramazioni lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione e le canalizzazioni.

23. Non è consentita l'apertura di accessi aventi dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 15. E' vietata inoltre la realizzazione, a lato della strada, di piazzali aperti privi di accessi definiti.

24. A tutela e salvaguardia della circolazione stradale, al fine di ridurre le situazioni di potenziale pericolo, attraverso anche il contenimento del numero di accessi alle strade provinciali, non sarà concessa l'apertura di nuovi accessi a fondi che usufruiscono della possibilità di accedere alla viabilità ordinaria a carattere comunale o vicinale ad uso pubblico.

Art. 9

Accessi strade extraurbane

1. Nelle strade extraurbane secondarie – categoria "C" - sono consentiti accessi privati nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo. Gli accessi devono essere coordinati e possibilmente accoppiati per la costituzione di un unico innesto.

2. Gli accessi privati alle strade locali extraurbane – categoria "F" - possono essere diretti.

3. Nei tratti di strada extraurbana secondaria - categoria "C" - sono consentiti nuovi accessi privati ubicati a distanza non inferiore, di norma, a metri trecento tra loro, misurata tra gli assi degli innesti consecutivi (accessi o intersezioni) per ogni senso di marcia. Tale misura

potrà essere derogata, fino ad un minimo di 100 metri, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele.

4. Nel caso di frazionamento di area laterale alla strada, o nel caso di altra proprietà comunque costituita, l'apertura o regolarizzazione di un accesso può essere consentito, nel rispetto del comma precedente, preferibilmente attraverso la costituzione di un unico fronte di immissione sulla strada provinciale anche con unione ad altro accesso preesistente, purché già autorizzato.

5. Ferma restando le limitazioni poste dal Codice della Strada e dal presente Regolamento, non è consentito aprire nuovi accessi nei seguenti casi:

a) ove non sia possibile, per le particolari caratteristiche dei luoghi o della geometria della strada, assicurare, in ambedue i sensi di marcia, una distanza di visibilità minima uguale al triangolo di visibilità, sì come previsto dal Decreto 19.04.2006 "Caratteristiche geometriche degli elementi dell'intersezione";

b) nei tratti dei raccordi verticali (dossi) e per una distanza minima di 150 metri dal vertice: tale misura è ridotta a 100 metri per le strade extraurbane e locali.

6. Per le strade extraurbane locali – categoria "F" - le distanze minime di cui al comma 3, sono ridotte a metri trenta (30 mt) nel solo caso di distanza tra accesso ed intersezione, fermo restando la verifica del triangolo di visibilità sopra determinato. Nei tratti rettilinei di lunghezza inferiore a m. 100 prima e dopo i punti di tangenza dell'arco della curva, possono essere aperti nuovi accessi a condizione che l'ingresso e l'uscita dei veicoli vengano effettuati solo con la manovra di svolta a destra. In alternativa, è possibile separare l'ingresso e l'uscita con percorso interno a senso unico.

7. Nei casi di cui al comma 6 per l'apertura di nuovi accessi dovrà essere data preferenza alla costituzione di un unico innesto, anche in accoppiamento con altri accessi autorizzati.

8. Il punto di osservazione convenzionale per le verifiche di visibilità viene posto altimetricamente ad una quota di mt. 1,00 al di sopra del piano viabile.

9. I nuovi accessi o diramazioni debbono collegarsi alla strada extraurbana secondaria con confluenza a "T" e dimensionati secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni stradali come da Decreto 19.04.2006 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 170 del 24/07/2006).

Art. 10

Accessi strade urbane

1. Gli accessi alle strade locali urbane possono essere diretti. In ambito urbano, l'accesso diretto ad un'area o ad un edificio idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli è denominato "passo carrabile".

2. I passi carrabili devono avere un'ubicazione ed una configurazione plano-altimetrica tali da:

a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;

b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.

3. Gli accessi alle strade locali urbane (passi carrabili) devono essere ubicati a distanza non inferiore a 12 m dalle intersezioni - sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto - misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione. In ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.

4. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate ai commi 2 e 3, per i passi carrabili già esistenti all'entrata in vigore del C.d.S. 285/92, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento degli stessi.

5. In corrispondenza del passo carrabile, i bordi del marciapiede devono essere raccordati con adeguata curva o svaso: la continuità del piano del marciapiede in corrispondenza del passo carrabile deve essere preferibilmente mantenuta.

6. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, nonché di ridurre le situazioni di potenziale pericolo anche attraverso il contenimento del numero di accessi lungo le strade provinciali, non sarà concessa l'apertura di nuovi accessi a fondi che già ne usufruiscano: dal frazionamento delle proprietà fondiari non sorge alcun diritto in ordine alla apertura di nuovi innesti sulla viabilità pubblica.

Art. 11

Accessi ai distributori di carburanti liquidi e gassosi

1. E' vietata l'istituzione di accessi relativi a distributori di carburanti liquidi e gassosi:

a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a mt.95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a mt. 95, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa;

b) lungo tratti di strada in curva, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera 20), e comunque con raggio di curvatura inferiore a mt. 300. Si può derogare a tale divieto qualora si tratti di unico impianto nel territorio di un comune montano;

c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;

d) a distanza inferiore a m.95 sia dai dossi, sia dai punti di tangenza delle curve stradali;

e) lungo strade Provinciali costituenti bivio con le statali a distanza inferiore a mt.95 dal bivio stesso, misurata con i criteri di cui al punto a) restando ferme le distanze stabilite per le strade costituenti itinerario internazionale nei vigenti accordi internazionali;

f) in corrispondenza dei passaggi a livello con o senza barriera, ai fini della sicurezza ed ai fini dell'avvistamento della prescritta segnaletica ad una distanza minima di mt. 200 misurati fra la rotaia più vicina e l'estremo più prossimo dell'impianto;

g) lungo le sole strade di Cat. "F" a distanza inferiore a mt.100 da accessi di rilevante importanza, considerando entrambe le direttrici di marcia. A base della valutazione dell'importanza dell'accesso si deve tenere conto della destinazione dello stesso (alberghi, motels, ristoranti, bar provvisti di piazzale di sosta, parcheggi pubblici, centri commerciali, ecc.) nonché dei relativi flussi di traffico.

2. Gli accessi delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio e delle stazioni di servizio, devono essere in numero di due con la lunghezza di m. 15 ciascuno, intervallati da uno spartitraffico della lunghezza fissa, misura lungo il fronte stradale, di m. 30, con un fronte stradale pari a m. 60, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

3. All'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del D.P.R. 495/92, sono applicabili le deroghe comunali di cui all'art. 46, comma 6 dello stesso decreto.

4. Gli accessi delle stazioni di rifornimento senza distributore di gasolio devono essere in numero di due con la lunghezza variabile da mt. 7,50 a mt. 10 ciascuno, intervallati da uno spartitraffico della lunghezza fissa, misura lungo il fronte stradale, di mt. 10.

5. Nei tratti di strada ricadenti all'interno dei territori in ambito montano o collinare, ove per ragioni geografiche non sia possibile un fronte di m. 60, è ammessa la realizzazione di

impianti distributori carburanti con lunghezza fronte di cui al comma 4, fatte salve le condizioni di visibilità degli accessi. In tal caso devono essere installati i segnali di cui alla Circolare Ministero LL.PP. n. 3989 del 6.12.1986, per l'erogazione del prodotto "gasolio" alle sole autovetture.

6. Nel caso che l'area di servizio sia ubicata lungo una strada classificata come extraurbana secondaria – categoria C -, ed in corrispondenza dei tronchi stradali di "scorrimento" realizzati per bypassare centri abitati anche come itinerario prevalente per i mezzi pesanti, gli accessi all'area sono collegati a idonee corsie di accelerazione e decelerazione, a seconda delle necessità dovuta al volume del traffico veicolare valutata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale. Nei tratti stradali in cui sia vietata la manovra di svolta a sinistra, l'accesso in uscita dall'impianto dovrà essere realizzato con un'inclinazione di 30° rispetto all'asse stradale come da schema di cui alla Circolare ANAS n. 6/2008 prot. 47687-P del 02.04.2008.

7. Per lo spartitraffico è indicata una larghezza non inferiore a mt. 0,50 e non eccedente i mt. 1,50, delimitato da cordolo rialzato la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, dovrà essere compresa tra 20 e 30 cm.

8. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre mt. 2,50 dal ciglio bitumato della strada e comunque sempre in allineamento alla segnaletica marginale: su tale spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro eccedenti l'altezza di mt. 0,70 misurata sul piano della banchina stradale.

9. I distributori e relativi serbatoi interrati devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m. 3,00 dal confine stradale.

10. E' consentita l'installazione di adeguata pensilina, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, purché i sostegni della medesima siano impiantati a non meno di m. 10,00 dal confine di proprietà stradale e l'oggetto della pensilina stessa non superi in proiezione orizzontale il ciglio dell'aiuola spartitraffico.

11. Ove sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità è consentito l'abbattimento degli alberi facenti parte dell'alberatura stradale, salvi gli eventuali vincoli e previo ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni.

12. L'autorizzazione provinciale alla realizzazione dell'accesso è subordinata a quella di competenza comunale o di altri Enti all'esercizio dell'impianto.

12-bis. La domanda, oltre a quanto previsto dovrà essere altresì corredata dai seguenti documenti:

a) planimetria scala 1/500 con la posizione dell'impianto rispetto agli incroci, biforcazioni, curve;

b) planimetria scala 1/200 comprendente tutti i particolari costruttivi dell'impianto, compreso il fronte di accesso e di spartitraffico, l'ubicazione e superficie del chiosco e dei vari servizi, l'ubicazione delle colonnette, dei serbatoi e loro capacità da cui risulti, altresì, in linea tratteggiata, il confine della proprietà stradale, in modo da poter individuare la parte di area pubblica occupata dall'impianto e dagli eventuali sbancamenti di visuale;

c) sezione tipo comprendente la sagoma stradale e l'impianto stesso con i particolari costruttivi delle opere occorrenti per lo scolo delle acque e la distanza dal confine stradale dei serbatoi ed impianti interrati nel rispetto degli artt. 16 e 17 del Codice della Strada;

d) bozzetto in scala e colori degli eventuali cartelli pubblicitari in dotazione all'impianto (per i cartelli pubblicitari dovrà essere presentata istanza ai sensi del presente Regolamento).

13. La pavimentazione dei piazzali a servizio degli impianti deve essere per qualità, tipologia e portanza non inferiore a quella del piano viabile della strada prospiciente. Lo stesso

dicasi per la pavimentazione degli accessi che deve essere inoltre attestata, senza soluzione di continuità, alla carreggiata stradale.

14. Per gli impianti distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima corrispondente ad un triangolo rettangolo con cateti di m. 95 e di m. 3 misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato della carreggiata e lungo la normale a questo in corrispondenza dell'estremo dell'accesso più sfavorevole.

15. Il triangolo di cui al precedente comma è ridotto a m. 15x3 nel caso in cui gli impianti ricadano entro traverse interne ai centri abitati regolarmente delimitati tenuto conto delle particolari situazioni locali di traffico derivanti dalla ubicazione degli impianti, evitando il determinarsi di situazioni di pericolo e di intralcio per la fluidità del traffico urbano.

16. Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico della stazione di distribuzione carburanti deve essere sistemata a marciapiede, avente le stesse caratteristiche dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi.

17. Dovrà essere garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali ed a tal fine si precisa che la relativa sezione non dovrà assolutamente essere alterata, quant'anche sia necessario procedere alla loro copertura.

18. Le acque di qualsiasi genere provenienti dalle stazioni di distribuzione carburanti e dai servizi annessi dovranno essere disciplinate secondo i migliori dettami della tecnica ed allontanate, senza recare molestia alcuna alle pertinenze stradali. Ne è vietato lo scarico od il convogliamento nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

19. E' vietato che un impianto di distribuzione carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.

20. Per la costruzione degli impianti di che trattasi è consentita l'occupazione in via precaria ed onerosa dei terreni di proprietà stradale fiancheggianti la piattaforma stradale (scarpate di sedi in rilevato/trincea da incorporare nel piazzale di servizio).

21. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti è subordinata al rispetto dell'art. 61 del Reg. C.d.S. e della normativa tecnica di attuazione, in particolare il D.M. 19/04/2006 "Caratteristiche geometriche degli elementi dell'intersezione".

Art. 12

Muri di sostegno

1. Nella costruzione dei muri di sostegno dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

a) i muri di sostegno dovranno avere andamento parallelo all'asse stradale e senza avere sporgenza;

b) la loro struttura e le loro dimensioni dovranno essere tali da resistere alle spinte delle terre, degli eventuali sovraccarichi e spinte sismiche, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa tecnica;

c) dovranno essere muniti di retrostante drenaggio;

d) non dovranno essere più alti del terreno da sostenere;

e) oltre la loro facciavista non potranno essere posti corpi aggettanti;

f) la loro costruzione deve avvenire arretrata almeno di mt. 1,50 rispetto alla linea determinata dal piede della scarpata da sostenere, salvo che non esistano allineamenti precostituiti;

g) le acque provenienti dal terreno dovranno essere raccolte in apposita cunetta e scaricate nella fossetta stradale mediante pozzetto ricavato posteriormente al muro;

h) le parti terminali del muro dovranno essere adeguatamente raccordate alla scarpata.

Art. 13

Occupazione di scarpata

1. Le occupazioni di scarpata possono essere concesse per costruire accessi alle proprietà laterali, per impianti ecc..

2. Il permesso comunque denominato di occupare le scarpate stradali o di eseguire su di esse rinterri o tagli non conferisce al concessionario la proprietà della scarpata stessa.

3. Tanto i rinterri che gli scavi dovranno essere sistemati con scarpate regolari e la loro superficie dovrà essere limitata al minimo indispensabile.

4. I rinterri e le scarpate laterali potranno essere sostenuti da muri che non dovranno elevarsi oltre il piano stradale nel caso di rinterri e superare in altezza la scarpata da sostenere in caso di tagli.

5. I rinterri ed i tagli dovranno essere praticati in maniera da non alterare lo scolo delle acque che scorrono regolarmente sulla strada.

Art. 14

Scarico di acque nei fossi laterali stradali

1. E' vietato lo scarico nei fossi e nelle cunette stradali di acque luride, rifiuti industriali o acque comunque inquinate.

2. Con apposita concessione possono essere ammessi scarichi di acque meteoriche provenienti da aree cortilive coperte o agricole nelle opere idrauliche stradali, in misura non superiore alla capacità di smaltimento delle stesse.

3. Ai fini del rilascio della concessione/autorizzazione, dovrà essere inoltrata apposita domanda sulla quale dovranno essere indicati:

a) per lo scarico di acque meteoriche: superficie scolante della massima portata idrica addotta nel fosso;

b) per lo scarico di acque provenienti da insediamenti artigianali, commerciali e/o ricettivi: stima della portata idrica adottata nel fosso e sistemi di depurazione scelti.

4. Sono ammessi gli scarichi di acqua provenienti da insediamenti produttivi unicamente se depurati e comunque aventi le caratteristiche chimiche previste dalla vigente normativa in materia di scarichi in acque superficiali. Lo scarico deve essere autorizzato dall'Ente competente ai sensi di legge.

5. I soggetti autorizzati allo scarico di liquidi nei fossi stradali sono tenuti alla manutenzione del fosso stesso per garantirne l'efficienza idraulica. La manutenzione sarà estesa a tutto il fosso interessato dallo scarico fino al punto di confluenza con un collettore di ordine idraulico superiore.

6. Qualora venga accertata la mancata manutenzione del fosso, la Provincia ha facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori necessari, addebitandone le spese al concessionario inadempiente al quale, persistendo l'inadempienza, può essere revocata

l'autorizzazione allo scarico, previa elevazione di verbale di contestazione ai sensi dell'art. 15 del Codice della Strada.

7. Nel caso in cui la verifica idraulica non risulti soddisfacente, l'interessato può presentare progetto di adeguamento delle opere stradali ed idrauliche conseguenti all'immissione. Tali opere possono essere autorizzate se compatibili con la struttura stradale. Le spese ed ogni altro onere sono a carico del richiedente.

8. Allo sbocco dello scarico nella fossetta stradale dovrà essere costruito un manufatto in muratura che fissi invariabilmente la sezione della fossetta stradale e la luce di immissione.

9. In relazione alla quantità delle acque convogliate nel fosso stradale saranno prescritti i lavori necessari per non alterare la fossetta stessa quali allargamenti, rivestimenti, briglie, e quant'altro ritenuto necessario.

10. La Provincia può negare l'autorizzazione allo scarico qualora ravvisi che il fosso abbia caratteristiche idrauliche insufficienti allo smaltimento delle portate.

Art. 15

Copertura fossi laterali stradali

1. Non è consentita la copertura dei fossi stradali o la formazione di terrapieni lungo tutto il fronte salva l'area strettamente necessaria alla realizzazione degli accessi.

2. Laddove autorizzata, la copertura del fosso deve essere:

a) correttamente dimensionata e corredata da idonea relazione idrogeologica che ne definisca le caratteristiche di funzionamento in relazione alla sua collocazione territoriale;

b) formata con tubi autoportanti in cemento del diametro interno adeguato a consentire il regolare smaltimento delle acque piovane senza la formazione di ristagni sulla sede stradale e in genere non inferiore a mt. 0,50 oppure in p.v.c. di portata equivalente, disposti su un letto di calcestruzzo di cemento di conveniente spessore ed in modo che la loro generatrice superiore risulti più bassa dell'adiacente banchina stradale di mt. 0,2. I tubi devono essere muniti alle estremità di muri di testata in calcestruzzo di mt. 0,4 di spessore e con fondazioni spinte almeno a mt. 0,4 sotto il fondo normale del fosso;

c) il piano superiore della copertura va in calcestruzzo e deve risultare allo stesso livello della sede stradale, in piano, e deve essere sagomato a cunetta alla francese, ovvero con corda di mt.1 e saetta di cm.5, e deve avere griglie mobili e transitabili con interasse non maggiore di mt. 10/15, in modo da rendere più agevole lo spurgo della copertura;

d) l'asse della copertura deve corrispondere a quello del fosso;

e) il terreno, cui la copertura dà accesso, deve altimetricamente essere disposto o sistemato in modo che le acque non abbiano in alcuna maniera a riversarsi sulla strada, sovrastando alla copertura stessa;

f) la fascia di suolo derivante dalla copertura antistante la proprietà privata non può essere adibita a parcheggio e deve essere divisa dalla circolazione della strada mediante la posa di cordolo spartitraffico con formazione di aiuola o marciapiede;

g) realizzata secondo la miglior tecnica costruttiva ed in conformità alle prescrizioni contenute nella concessione/titolo autorizzativo.

Art. 16

Occupazioni temporanee. Ponteggi

1. Per i ponteggi dovrà essere presentata apposita richiesta corredata da relazione tecnica, documentazione fotografica ed elaborati grafici in modo da valutare l'occupazione della sede stradale.

2. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

a) durata stabilita nel titolo;

b) nel caso in cui il ponteggio venga realizzato in proprietà privata, il ponteggio dovrà essere installato e mantenuto per il tempo strettamente necessario per i lavori e dovrà essere rimosso non appena gli stessi saranno ultimati;

c) la superficie dovrà essere debitamente transennata e segnalata, anche durante le ore di chiusura del cantiere, in conformità a quanto disposto dal codice della strada e dal regolamento di attuazione;

d) in conseguenza dei lavori edili non dovrà essere danneggiato il suolo pubblico;

e) in seguito alla occupazione non dovrà essere in alcun modo manomessa la segnaletica stradale esistente o non dovrà esserne impedita la visione.

3. Per occupazioni temporanee inferiori ad una giornata lavorativa (a titolo esemplificativo: carico/scarico, rifornimento carburanti uso domestico, potature piante, etc.) l'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) domanda in bollo con allegata n. 1 marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione;

b) planimetria in scala 1:10.000 o 1:5.000;

c) planimetria catastale della zona scala 1:2.000;

d) piante e sezioni scala 1:100 o 1:200 con l'indicazione della superficie da occupare;

e) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di interesse;

f) schemi segnaletici come da Decreto 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Art. 17

Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario

1. Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo/concessione perde i poteri e le facoltà connesse al provvedimento ed è obbligato all'immediato sgombero ed alla rimessa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all'Ente gestore della strada nello stato preesistente.

Art. 18

Obblighi dei frontisti delle strade.

1. I proprietari o soggetti aventi titolo sui fondi e terreni che confinano con il corpo delle strade di competenza della Provincia hanno l'obbligo:

- di tenere regolate le siepi, compresa la vegetazione spontanea, in modo da non restringere o danneggiare le strade e le relative pertinenze, evitando in tal modo di arrecare potenziali pericoli per la pubblica incolumità;

- di tagliare i rami che si dovessero protendere oltre il confine stradale, che nascondano la segnaletica o ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;

- di rimuovere, nel più breve tempo possibile, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che derivino dai terreni laterali privati qualora per effetto di intemperie, o di qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere nelle cunette, fossi, o sul piano stradale;
- di mantenere le siepi vive, impiantate fuori dai centri abitati alla distanza non inferiore ad un metro ed entro i tre metri dal confine stradale, ad un'altezza non superiore ad un metro;
- di verificare la stabilità degli alberi di alto fusto, qualora la loro altezza sia superiore alla distanza dal margine della strada, prevedendone la riduzione di altezza o l'abbattimento se sbandati o secchi;
- di provvedere al mantenimento dell'efficienza idraulica delle opere sottostanti accessi e passi carrabili privati, assicurando il regolare raccordo fra le fosse stradali a cielo aperto;
- di provvedere affinché lo scolo e il deflusso delle acque naturali o piovane dai campi agricoli, dalle pertinenze dei fabbricati e altra opera, anche in caso di piogge cospicue e prolungate, non sia causa di dilavamento ed erosione del terreno con conseguente invasione di fango ed acqua delle sedi stradali pubbliche;
- di non effettuare arature, erpicature, vangature, zappature ed ogni altra analoga lavorazione del terreno, a distanza inferiore a 1,50 metri dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, salva la maggior distanza di effettivo confine stradale e salva maggior distanza prescritta da legge speciale;
- di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire il franamento o cedimento del corpo stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale sulla strada.

Art. 19

Durate delle concessioni

Salvo le eccezioni previste dalla Legge, le concessioni hanno la durata massima di 20 anni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta del concessionario e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale o per sopravvenute norme regolamentari.

Le concessioni relative ai passi carrabili per le quali il contribuente ha optato per il pagamento di venti annualità della tassa occupazione in unica soluzione sono rilasciate a tempo indeterminato, salvo revoca per i motivi di cui al comma precedente.

La durata dell'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici, è determinata in base alla durata fissata, per i servizi stessi, dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.

Art. 20

Durate delle autorizzazioni

Salvo le eccezioni previste dalla Legge, le autorizzazioni hanno la durata massima di 3 anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta del concessionario e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale o per sopravvenute norme regolamentari.

Art. 21

Suolo Pubblico e spazio pubblico

Con le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata destinata a pubblico passaggio è soggetta alle norme del presente regolamento quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

Art. 22

Opere per le quali è necessaria l'autorizzazione o concessione Soggetti abilitati alla richiesta

1 - Chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali, attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, scaricare acqua nei fossi delle strade, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi, anche temporanei di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere anche in sottosuolo o soprassuolo o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano le strade e loro pertinenze, deve inoltrare specifica domanda all'Ente, in regola con il bollo, da presentare, salvo casi eccezionali, almeno sessanta giorni prima dell'ipotetico inizio dei lavori.

2 - Possono presentare richiesta di concessione o autorizzazione di cui al comma precedente i titolari di diritti reali di godimento sui fondi interessati alla realizzazione delle opere nonché i soggetti erogatori di pubblici servizi.

3 - Qualora per la stessa concessione o autorizzazione della stessa area siano state presentate più domande la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Art. 23

Sopraelevazione muretti

L'ente Provincia può autorizzare, previa richiesta scritta, la sopraelevazione dei muretti realizzati dall'Ente stesso a condizione che la sopraelevazione non vada ad inficiare staticamente l'opera dell'Ente o l'installazione su di essi di manufatti per recinzioni.

L'intervento potrà essere eseguito previa stipula di atto di bonario componimento in cui dovrà essere definito il confine stradale, la cessione gratuita alla Provincia dell'area ancora intestata al privato richiedente, la manutenzione dell'intero manufatto, il pagamento del relativo, la durata oltre alle ulteriori prescrizioni di carattere generale e tutte le garanzie necessarie per eventuali danni cagionati dalla opera stessa ai manufatti di proprietà provinciale.

CAPO II

Procedura amministrativa

Art. 24

Procedura della domanda

La domanda e gli eventuali documenti a corredo devono essere in regola con le vigenti leggi sul bollo e sottoscritti dal richiedente o da chi ne abbia la rappresentanza o la patria potestà.

Ogni domanda non può riguardare che una sola autorizzazione o concessione.

Ogni autorizzazione o concessione deve riguardare un'opera o più opere insistenti, comunque, in un'unica strada o area provinciale.

Essa deve contenere:

- a) le generalità del richiedente e codice fiscale;
- b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e nell'ambito dei centri abitati, della via e del numero civico;
- c) la descrizione dell'opera che si intende eseguire, ed i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;

essere corredata dalla prova del versamento eseguito a favore dell'Ente proprietario, della somma di seguito indicate quale rimborso spese di istruttoria per accessi, attraversamenti, cartelli pubblicitari, etc.

- 1) Euro 120,00 rimborso spese istruttoria istanza (privati)
- 2) Euro 100,00 rimborso spese istruttoria per rinnovo, proroga, chiusura e riduzione, voltura (privati)
- 3) Euro 300,00 rimborso spese istruttoria istanza (gestori di rete)
- 4) Euro 200,00 rimborso spese istruttoria per rinnovo, proroga e voltura (gestori di rete)

d) planimetria catastale con l'indicazione dell'intervento ed eventuali, elaborati tecnici quando l'opera da realizzare prevede la realizzazione di particolari strutture che potrebbero interferire con le pertinenze stradali o pregiudicare il futuro programma di assetto viario e/o copia degli elaborati tecnici necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni comunali;

- e) relazione illustrativa;
- f) stato di fatto illustrato mediante una o più fotografie;
- g) dichiarazione se intende optare per il pagamento di venti annualità del canone per occupazione in unica soluzione o per il pagamento annuale del canone stesso.

Salvo particolari esigenze da comunicare o da richiedere, il provvedimento dovrà essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 25

Deposito cauzionale

1 - Per le autorizzazioni/concessioni, l'Amministrazione Provinciale richiede il versamento di apposita cauzione di cui alla tabella sotto riportata prima del rilascio del provvedimento. Per gli Enti Pubblici nonché per Telecom, Enel, Consorzi ed altri Enti o Ditte erogatori di pubblici servizi, può ammettersi in deroga il deposito di fideiussione bancaria o **stipulare con essi apposita convenzione**. Gli stessi, in sostituzione di fideiussioni singole, possono stipulare fideiussioni pari ad almeno € 100.000,00, quale copertura globale per tutte le

concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza, relative ad un periodo non superiore a 6 mesi.

2 - Tale cauzione non potrà essere restituita prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dal rilascio del provvedimento: in tal caso la Ditta o gli Enti non hanno diritto a interessi di qualunque natura.

3 - Il concessionario deve, entro questo periodo, inviare all'ufficio Concessioni apposita richiesta di svincolo/cauzione corredata dalla prescritta dichiarazione di regolare esecuzione, redatta (ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15) dal tecnico direttore dei lavori con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.

4 - Il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo il riscontro positivo effettuato dall'Ufficio Concessioni con apposito verbale di constatazione.

5 - Superati i suddetti dodici mesi previsti senza che il concessionario abbia provveduto in merito la cauzione verrà incamerata.

DEPOSITO CAUZIONALE		Euro
Per accesso	MI	120.00
Per attraversamento stradale ortogonale o parallelo sotto la pavimentazione stradale	MI	150.00
Per attraversamento stradale ortogonale o parallelo sotto pertinenze stradali non pavimentate	MI	80.00
Idem ma fuori la carreggiata	MI	50.00
Per attraversamento stradale ortogonale con macchina spingitubo	Cd	600.00
Per attraversamento stradale con tecnica NO-DIG ortogonale sotto sede stradale	Cd	500,00
Per attraversamento stradale con tecnica NO-DIG parallelo sotto sede stradale	Km	2.000,00
Per attraversamento stradale ortogonale o parallelo sotto pavimentazione stradale con ROTINO	MI	150,00
Per attraversamento stradale ortogonale o parallelo sotto pertinenze stradale non pavimentate	MI	80,00
Idem ma fuori la carreggiata	MI	50,00

I depositi cauzionali possono essere formalmente aggiornati secondo la variazione ISTAT e sulla base degli aggiornamenti indici numeri dei beni di consumo più importanti.

L'atto andrà, comunque, affisso all'Albo Pretorio per almeno 15 gg.

Art. 26

Domande incomplete

Qualora la domanda venisse inoltrata incompleta dei dati e degli allegati l'Ufficio Concessioni dell'Ente, ne darà avviso all'interessato e la domanda non verrà istruita, fino a quando la documentazione non sarà stata completata.

Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini di giorni sessanta dalla richiesta, la stessa verrà archiviata.

Art. 27

Restituzione delle somme pagate

Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di rimborso spese di istruttoria effettuate nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella autorizzazione o concessione o di rinuncia dopo l'accettazione.

Art. 28

Decisioni dell'Amministrazione

L'accoglimento o motivata reiezione della domanda saranno comunicate dall'Ente a mezzo lettera.

Art. 29

Autorizzazioni d'urgenza

In casi di particolare urgenza riparazioni delle condotte, varianti in corso d'opera ecc.), la richiesta può essere trasmesso anche per fax, potrà essere rilasciata autorizzazione o concessione a carattere d'urgenza, secondo le norme e le condizioni stabilite dal presente regolamento.

La valutazione di tale procedura sarà di volta in volta vagliata dal Responsabile dell'Ufficio Concessioni anche sulla base di eventuali prescrizioni tecniche del Responsabile della manutenzione stradale della zona.

Art. 30

Emissione del decreto di autorizzazione o concessione

Ad avvenuto perfezionamento della pratica, l'Ente provvederà ad emettere il provvedimento relativo alla richiesta di autorizzazione o concessione.

Art. 31

Determinazione di autorizzazione o concessione

Il provvedimento di autorizzazione o concessione è emesso dal Dirigente o dal Funzionario delegato dell'Ufficio competente e deve contenere:

- a) l'oggetto della autorizzazione o concessione;
- b) dati completi dell'intestatario e ubicazione precisa;
- c) la durata della autorizzazione o concessione;
- d) l'ammontare del canone;
- e) estratto delle disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle contenute nel

presente regolamento, nonché le norme e condizioni particolari cui l'autorizzazione o concessione è subordinata, nonché l'indicazione che lo stesso è soggetto a revoca motivata da pubblico interesse;

- f) termine di inizio e fine lavori autorizzati;

Preliminarmente il Dirigente o il Funzionario delegato potranno richiedere il parere del responsabile del servizio SUP e/o del Responsabile della manutenzione stradale della zona.

Art. 32

Copie del Decreto di autorizzazione o concessione

Del provvedimento di autorizzazione o concessione, oltre gli originali per l'amministrazione e per il richiedente verranno compilate due copie destinate rispettivamente al responsabile di zona ed al Vigile stradale, che accertano la regolare esecuzione delle opere stesse, informando, in caso di inadempienza, il Comune competente per territorio per i provvedimenti di competenza ed adottando le azioni coercitive in merito, restandone responsabile in caso di mancata urgente informazione per tutte le conseguenze.

Art. 33

Smarrimento del provvedimento di autorizzazione o concessione

L'utente è tenuto a custodire l'atto di autorizzazione o concessione e ad esibirlo ad ogni richiesta. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto a informare l'amministrazione ed a richiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese.

Art. 34

Condizioni

1 - L'uso eccezionale della strada (ogni tipo di occupazione) è soggetto a concessione amministrativa;

2 - L'uso normale della strada come diritto riconosciuto a tutti (accessi, mezzi pubblicitari senza occupazione di suolo pubblico ecc.) è soggetto invece ad autorizzazione;

3 - Il nulla osta è l'atto propedeutico ai provvedimenti amministrativi comunali, a cui la Provincia deve provvedere quando l'opera o l'intervento da effettuare, insistono all'interno dei centri abitati così come definiti dall'art. 2 del codice della strada.

4 - La concessione. L'autorizzazione o il nulla osta hanno carattere personale e non possono essere cedute;

5 - E' ammesso il godimento del bene concesso o autorizzato a mezzo di persona di fiducia o legale rappresentante, qualora il titolare lo dichiari in anticipo alla Provincia;

6 - Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritto apposito atto amministrativo.

7 - E' vietata qualsiasi sub concessione/autorizzazione/nullaosta. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro titolare, escluso ogni scopo di speculazione, previa domanda di volturazione accettata dalla Provincia.

8 - In tutti i casi si intendono accordate:

- a. senza pregiudizio dei terzi;
- b. con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni al patrimonio provinciale e a terzi, eventualmente da essa derivanti, ritenendo esonerata la Provincia da qualsiasi responsabilità;
- c. con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni, sospensioni, revoche a suo insindacabile giudizio;

9 - il titolare è tenuto ad esibire l'atto di concessione/autorizzazione/nulla osta ad ogni richiesta del personale provinciale e della Forza Pubblica.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'atto ovvero per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni legislative.

CAPO III

Esecuzione dei lavori, manutenzione opere e atti vietati

Art. 35

Esecuzione dei lavori di manutenzione

Nel provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà stabilirsi che sia dato preavviso all'Ufficio tecnico dell'Ente dell'inizio dei lavori di costruzione, di manutenzione o di occupazione fissato almeno due giorni prima. Prima della scadenza del termine nell'atto, l'interessato potrà presentare istanza motivata diretta ad ottenere la proroga per un massimo di sei mesi. Il provvedimento dovrà contenere il termine di ultimazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori, i vigili stradali ed i funzionari incaricati dell'Ufficio Tecnico avranno sempre libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31 del Regolamento di esecuzione del Codice stradale.

Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.

La manutenzione delle opere eseguite e del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione.

L'Ufficio Tecnico preposto, può prescrivere l'esecuzione delle opere necessarie nell'interesse del transito e della proprietà stradale.

L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la revoca della concessione o autorizzazione oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II Titolo VI del Codice delle strade. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.

In caso di inadempimento, le spese occorrenti verranno addebitate al concessionario e riscosse nei termini e con le modalità prevista dall'art. 68 del D.P.R. 43/88.

Art. 36

Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale

1 - Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzati mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:

- a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) occupazioni longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti;

2 - La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tener conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

Art. 37

Soggetti legittimati alla esecuzione degli attraversamenti

1 - Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione o concessione per gli attraversamenti stradali e le occupazioni stradali di cui al precedente articolo, possono fare istanza enti società concessionarie di servizi privati cittadini ecc. (qualunque soggetto interessato).

2 - Possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni a privati cittadini per attraversamenti ed occupazioni che abbiano recapito in impianti per l'erogazione di servizi.

Art. 38

Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate

Gli attraversamenti stradali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e sono, realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi, nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. La deroga all'uso del sistema a spinta è concessa solamente nel caso di comprovata impossibilità a causa della conformazione del terreno, delle aree circostanti e per la salvaguardia e la sicurezza degli impianti esistenti in sotterraneo.

I cunicoli, le gallerie ed i servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con le norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori dalla fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.

La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo misurata dal piano viabile di rotolamento, non può essere inferiore a metri 1. In caso di attraversamento, mediante manomissione del piano viabile, gli scavi dovranno essere eseguiti su metà carreggiata alla volta. L'ente proprietario delle strade

può autorizzare profondità minime inferiori quando lo stato dei luoghi, le condizioni morfologiche o altimetriche dei terreni lo consigliano.

Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata. Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'art. 28 del Codice detta distanza può essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono, comunque, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e le discipline dei casi di deroga ivi prevista.

Negli attraversamenti trasversali sopraelevati, il franco, sul piano viabile nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali, compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni previste dalle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto.

Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli

impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni previste per gli attraversamenti trasversali.

Sia nelle occupazioni longitudinali, sia negli attraversamenti trasversali, i ripristini del piano viabile e sue pertinenze dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo

Art. 39

Autorizzazione o concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali

L'Ente proprietario della strada, quando rilascia l'autorizzazione o concessione per l'attraversamento o l'occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate particolari norme tecniche a quelle di cui al precedente articolo e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.

Art. 40

Atti vietati

Su tutte le strade provinciali e comunali e loro pertinenze, è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e, le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;

- f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi o diramazioni;
- h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
- j) eseguire l'aratura dei campi ad una distanza inferiore a 1 metro dal confine stradale;
- k) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimentazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.

Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti lettere a), b), g), j), e), k) è

soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi delle vigenti disposizioni riportati nel Codice della strada, oltre alla sanzione accessoria d'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I Sezione II, del Titolo VI del Codice della strada.

Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti lettere a), d), f), h), e i) è soggetto alla sanzione amministrativa prevista nel vigente Codice della strada, oltre alla sanzione accessoria d'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, del Codice della strada.

CAPO IV

Gestione e conservazione dei provvedimenti

Art. 41

Successione o alienazione nelle autorizzazioni e nelle concessioni

In caso di successione o alienazione, a qualunque titolo, il subentrante dovrà, non oltre il termine di sei mesi, darne apposita comunicazione ai fini della variazione di intestazione della concessione o autorizzazione.

Art. 42

Rinnovo delle concessioni

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione di cui ha già goduto, deve almeno sei mesi prima della scadenza, inoltrare apposita domanda all'Ente proprietario corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma di cui al precedente art. 15.

La documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni.

Art. 43

Rinnovo delle autorizzazioni

L'utente che intenda rinnovare l'autorizzazione di cui ha già goduto, deve almeno sei mesi prima della scadenza, inoltrare apposita domanda all'Ente proprietario corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma prevista.

La documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni.

Art. 44

Revoca, modifica e rinuncia delle autorizzazioni e delle concessioni

Le autorizzazioni o concessioni possono essere revocate o modificate dall'Ente in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza la corresponsione di alcun indennizzo.

E' riconosciuta la facoltà di rinunciare alla autorizzazione o concessione ottenuta.

L'utente al quale sia stata revocata o che abbia rinunciato alla autorizzazione o concessione, deve restituire il relativo provvedimento e rimettere in pristino, a proprie spese la proprietà stradale, secondo le modalità e nel termine stabilito dall'Ente.

La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone già pagato; la revoca invece dà diritto alla restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo.

Art. 45

Catasto delle concessioni e autorizzazioni

Gli uffici competenti sono tenuti a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi delle concessioni e delle autorizzazioni dai quali risultino:

- a) il nominativo del concessionario completo dei dati anagrafici e fiscali;
- d) ubicazione precisa (strada, progressiva, località, lato e territorio comunale e nei centri abitati via e numero civico);
- a) dati tecnici;
- b) dati finanziari;
- c) estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione
- d) durata della concessione od autorizzazione.

Per le autorizzazioni rilasciate per mezzi pubblicitari gli uffici competenti sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda del rilascio dell'autorizzazione ed una descrizione, le dimensioni del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, nonché dal messaggio pubblicitario sopra riportato; le posizioni autorizzate devono essere riportate nel catasto stradale.

CAPO V

ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO

Art. 46

Canone Unico

1. In linea con quanto previsto dalla Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), a far data dal 1° gennaio 2021, il Canone Patrimoniale di Concessione/Autorizzazione è sostituito dal 'canone unico', chiamato per semplicità 'canone' negli articoli che seguono del presente Regolamento.

2. Il canone annuo è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi.

3. Il canone annuo è commisurato ai metri quadrati (mq.) di occupazione, per la misura unitaria di tariffa, per tutte le altre occupazioni permanenti. Le occupazioni di superfici eccedenti i cinquecento (500) metri quadrati, sono calcolate e conseguentemente oggetto di pagamento del canone, in ragione del cinquanta per cento (50%).

Art. 47

Tariffe unitarie

1. La misura minima e massima delle tariffe unitarie è determinata da Leggi dello Stato. Dette tariffe, si riferiscono alla prima delle categorie (Classificazione delle Strade Provinciali). La tariffa corrispondente all'ultima categoria, non può essere inferiore al 30% (trenta per cento) della tariffa deliberata per la prima categoria.

2. La Provincia, sentiti i competenti uffici, stabilisce con delibera di Consiglio Provinciale, le tariffe unitarie. L'elenco delle tariffe è pubblicato (ai sensi dell'articolo 42, comma terzo, del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993) per almeno quindici giorni nell'Albo Pretorio ed è sempre consultabile sul sito web istituzionale della Provincia di Pescara.

Le predette tariffe unitarie potranno essere aggiornate con apposito provvedimento dell'Ente.

3. Gli importi delle tariffe potranno essere rivalutati annualmente, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 48

Oggetto del canone

Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo nelle strade e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.

Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al primo comma, con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Il canone si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private e quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 49

Soggetti attivi e passivi

Il canone è dovuto all'Ente proprietario del suolo dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 50

Criterio di distinzione delle occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o di autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 51

Classificazione delle strade provinciali e degli spazi ed aree pubbliche del patrimonio indisponibile

Le strade provinciali sono classificate di 1^a e 2^a Categoria, come da elenco allegato A che fa parte integrante del presente regolamento.

Gli spazi ed aree diversi dalle strade facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente sono classificati di 1^a Categoria.

Detta classificazione potrà essere modificata dopo che il Ministero dei LL.PP. o la Regione, se delegata, formalizzeranno le tipologie richiamate nell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada.

Art. 52

Graduazione e determinazione del canone

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati come indicato nell'art. 40.

Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Sono escluse dal canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq. del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedenti 1000 mq.

Art. 53

Tariffe

1 - Per la determinazione delle tariffe da effettuarsi con provvedimento del Consiglio Provinciale, si deve avere riguardo:

- a) alle soggezioni che derivano alla strada o alle aree pubbliche e quindi al sacrificio imposto alla collettività;
- b) al valore economico della disponibilità dell'area;
- c) aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione di suolo pubblico;

2 - Le tariffe sono adottate entro lo stesso termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 31 dicembre con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo;

3 - L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al primo comma comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 54

Occupazioni temporanee / Disciplina e tariffe

1 - Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato all'effettiva superficie occupata ed è graduato nell'ambito delle categorie previste .

2 - Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione con fascia oraria unica, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

a) occupazioni suolo provinciale: **Euro 3.10/mq.;**

b) occupazioni di suolo provinciale di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 30 per cento;

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta ad un terzo;

d) occupazioni con tende e simili: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 70 per cento;

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

3 - Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

4 - Per le occupazioni con le autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia la tariffa è ridotta del 30 per cento.

5 - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

6 - Per l'occupazione realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta all'80%;

7 - La tariffa minima non può essere , comunque, inferiore a Euro 0.08 giornaliere al metro quadrato o lineare.

Art. 55

Occupazioni permanenti Disciplina e tariffe

1- Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale a carico dell'Ente. Essa è commisurata alla

superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa che per l'anno di prima applicazione è così stabilita:

- a) occupazioni di suolo: 7% della tariffa calcolata per 360 giorni con arrotondamento alle cento lire superiori.
- b) occupazioni spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta ad un terzo;

2 - Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa di cui al comma 1, lettera a), è ridotta del 70 per cento.

3 - Per gli accessi carrabili, la tariffa di cui al comma 1, lettera a), è ridotta del 50 per cento.

4 - Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dall'Ente, il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa di cui al comma 1, lettera a), è ridotta del 70 per cento.

Art. 56

Accessi carrabili o pedonali: criteri di determinazione della superficie, facoltà liberatoria del canone e rinuncia

1 - Sono considerati accessi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata per un'apertura superiore a **cm. 150**. Nelle strade provinciali è considerato accesso carrabile il semplice attraversamento della banchina che determini in qualsiasi modo l'interruzione della medesima.

Sono considerati accessi pedonali quelle aree di transito identificabili da manufatti, porte, portoni, cancelli ecc., intesi a permettere l'accesso dei pedoni alla proprietà privata, con una apertura **massima di cm. 150**, o se di **dimensioni superiori** che palesemente non consenta **comunque** l'utilizzo del medesimo come carrabile.

2 - Gli accessi carrabili possono essere individuati a cura dell'intestatario, con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'Ente. Il segnale ha dimensioni di cm. 40x60 e indica zone per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'Ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno

del rilascio. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

3 - Il canone per gli accessi carrabili considera una profondità "convenzionale" pari a metri lineari uno.

4 - Sono esclusi dal canone gli accessi dei portoni e dei garage che si aprono direttamente sulla pubblica via, cioè nei casi in cui la banchina stradale sia inesistente.

5 - Il canone relativo all'occupazione con accessi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. In ogni caso, ove gli utenti non abbiano interesse ad utilizzare gli

accessi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda all'Ente proprietario. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 57

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo Disciplina

1 - Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti.

2 - L'Ente proprietario ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti; quando, però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa è a carico degli utenti.

Art. 58

Criteri di determinazione del canone per l'occupazione Del sottosuolo e del soprassuolo

1 - Il canone per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale è determinato per chilometro lineare o frazione in relazione alla tariffa massima di cui all'art. 47, comma 2, del D.L.vo 507/93.

2 - Per occupazioni con seggiovie e funivie si applica il canone di cui al comma precedente.

3 - Qualora l'Ente provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

4 - Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone giornaliero è determinato applicando la tariffa minima per i metri lineari o frazione di occupazione.

Art. 59

Distributori di carburante e di tabacchi Determinazione del canone

1 - Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuto un canone annuale di **Euro 120,00**

2 - Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3 - Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene

applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

4 - Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5 - Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le solo colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente funzionari o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione.

6 - Per l'impianto e l'esercizio degli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo è dovuto un canone annuale di **Euro 28,50**.

Art. 60

Speciali agevolazioni ed esclusioni

E' prevista una speciale agevolazione per innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi da chiunque effettuati (sia soggetti pubblici che privati) cui si applica un canone in misura forfetaria annua pari a **Euro 28,50** ad opera, sia su strade di prima che di seconda categoria.

E' prevista altresì pari agevolazione per la realizzazione da parte dei Comuni di accessi, diramazioni ed innesti di strade soggette ad uso pubblico.

Sono esclusi dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato e da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, cultura e ricerca scientifica.
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o della Provincia al termine della concessione medesima;

- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati esclusivamente ai mezzi di locomozione di portatori di handicap motori;
- h) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- i) gli immobili per i quali si è provveduto all'affrancamento della tassa occupazione ovvero al canone.
- j) Gli accessi pedonali come definiti nelle disposizioni generali.

Art. 61

Versamento del canone

1 - Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti devono versare alla Provincia, il canone di occupazione contestualmente al rilascio del provvedimento di autorizzazione o di concessione. Il versamento va effettuato utilizzando i canali abilitati al sistema pagoPA, i bonifici bancari e i bollettini di c/c postale.

2 - Per gli anni successivi il versamento del canone deve essere effettuato entro il **30 giugno** attraverso le modalità di cui al punto 1.

3 - Anche per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo il versamento del canone deve essere effettuato entro il **30 giugno**, di ciascun anno.

4 - Per le occupazioni temporanee il versamento deve essere effettuato, con le modalità di cui al precedente comma 1.

5 - Il canone, se d'importo superiore a **Euro 400,00**, può essere corrisposto in **quattro rate**, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di **gennaio, aprile, luglio e ottobre** dell'anno di riferimento del canone, esclusa la prima annualità che dovrà essere versata in unica soluzione. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse: qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre, alla data della cessazione medesima.

Art. 62

Omissioni/ritardo versamento Canone

1 - La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento del canone è effettuata con l'invio di specifico "Invito al Pagamento" nel quale vengono indicati i dati necessari all'utente per l'individuazione del debito originario, le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica, nonché il termine di sessanta giorni assegnato per l'adempimento. In mancanza di pagamento da parte dell'utente nel termine indicato, la riscossione coattiva si effettua secondo le modalità previste dal D.P.R. 28/01/1988 n. 43 in unica soluzione.

2 - Gli "inviti al pagamento" di cui al comma 1, devono essere notificati all'utente a pena di decadenza, a mezzo raccomandata, a mezzo posta, mediate raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre **del quinto** anno successivo a quello in cui la denuncia è

stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata e/o il pagamento del canone eseguito.

3 - Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'invito di pagamento deve essere inviato, nei modi e nei termini di cui al comma 1 separatamente per ciascun anno.

4 - Gli utenti possono richiedere, con apposita istanza all'Ente il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di **cinque anni** dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'Ente provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Art. 63

Sanzioni

1 - Per l'omesso o insufficiente versamento si applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari **al 20% per cento** dell'ammontare del canone o del maggior canone dovuto.

2 - Per il tardivo versamento rispetto alla data di scadenza stabilita **si applicano gli interessi legali**.

3 - **Gli interessi** di cui al comma precedente si applicano in caso di pagamento spontaneo da parte dell'utente.

4 - Si applica la sanzione pecuniaria amministrativa pari **al 50% per cento** dell'ammontare del canone, in caso di occupazione abusiva e di mancato rinnovo entro il termine di scadenza dell'autorizzazione o concessione.

5 - Sulle somme dovute a titolo di sanzione non si applicano gli interessi moratori.

6 - Qualora l'utente provveda spontaneamente a regolarizzare, mediante apposita domanda di adesione, le occupazioni di fatto intervenute anche in anni precedenti, versando l'importo del canone si fa luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari **al 30 per cento** dell'ammontare del canone dovuto salvo il recupero **quinquennale** del canone stesso, oltre l'anno in corso qualora dovuto secondo del presente regolamento. Successivamente alla presentazione della domanda di adesione si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/4/1992, n. 285.

CAPO VI

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI

Art. 64

Pubblicità sulle strade

Riferimenti normativi: Artt. 1 e 23 C.d.S. – Artt. 47-59 Reg. C.d.S.

1. La pubblicità sulle strade provinciali è disciplinata, oltre che dal "Codice della Strada" D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (C.d.S.) e del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada" D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. C.d.S.) anche dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Provincia di Pescara, nell'ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del Codice della Strada.

3. La pubblicità sulle strade è intesa "lungo" la strada provinciale quando è collocata su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all'interno comunque della fascia di rispetto stradale. Si intende invece l'installazione "in vista" dalla strada provinciale quando la collocazione avviene su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, ma comunque orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada cui è diretta. La valutazione dovrà tener conto dell'intenzionalità dell'interessato di rendere effettivamente visibile il mezzo pubblicitario dalla strada, oltre che dell'effetto che lo stesso può incidere sulla sicurezza stradale.

Art. 65

Definizione dei mezzi pubblicitari

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47 Reg. C.d.S.

1. Insegna di esercizio (art. 47, comma 1, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nella pertinenza accessoria, anche non esclusiva, della stessa. Fuori dai centri abitati, per ogni sede di attività, può essere installata una sola insegna di esercizio considerandosi ogni altra analoga installazione quale "insegna pubblicitaria" soggetta alla disciplina di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. L'insegna di esercizio può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Laddove l'insegna di esercizio, o insegna pubblicitaria, sia del tipo "a bandiera", cioè fissata alla struttura di sostegno ad una sola delle estremità laterali, la proiezione a terra della stessa dovrà ricadere all'interno della proprietà privata, non sono perciò ammesse insegne di esercizio a bandiera sovrastanti carreggiata, marciapiede o banchina stradale.

2. Preinsegna (art. 47, comma 2, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale utilizzabile su una o entrambe le facce, finalizzata all'indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività e in modo da facilitare il reperimento della stessa comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

3. Sorgente luminosa (art. 47, comma 3, Reg. C.d.S.): qualsiasi corpo illuminante che diffondendo luce illumina aree, fabbricati o manufatti. Le sorgenti luminose di tipo indiretto dovranno essere installate in proprietà privata e la fonte di luce deve essere orientata verso la proprietà privata per evitare ogni rischio di abbagliamento.

4. Cartello pubblicitario (art. 47, comma 4, Reg. C.d.S.): manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, etc. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta, limitatamente alle installazioni in centro abitato, laddove sussista idonea illuminazione pubblica. La possibilità di installare un cartello pubblicitario luminoso sarà valutata dall'ufficio competente per ogni singolo caso.

5. Striscione, locandina o standardo (art. 47, comma 5, Reg. C.d.S.): sono impianti privi di rigidità ed il loro posizionamento è ammesso esclusivamente per installazioni di carattere temporaneo (durata inferiore ad un anno). A seconda della tipologia e dell'iniziativa pubblicizzata si distinguono in:

- Striscioni: ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli;
- Locandine e standardi: ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

6.Targa "professionale": insegna di esercizio di dimensioni ridotte e superiori a cm. 30x40; di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici. Può essere luminosa esclusivamente per luce indiretta.

7. Totem: possono essere installati esclusivamente in proprietà privata, all'interno del recinto in cui si svolge l'attività reclamizzata soltanto se opportunamente delimitato da recinzione, muretto o manufatto di altro genere. Sono assimilabili del tutto alle insegne di esercizio e sono soggette alla relativa disciplina anche per quanto attiene i limiti dimensionali di cui all'art. 48, comma 1, Reg. C.d.S. e all'art. 35 del presente Regolamento.

Per il loro posizionamento, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 della altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.

8. Segno orizzontale reclamistico (art. 47, comma 6, Reg. C.d.S.): non è consentita apposizione di segni orizzontali reclamistici sulla sede stradale e sulle sue pertinenze.

9. Impianti pubblicitari di servizio (art. 47, comma 7, ed art. 51, comma 8, Reg. C.d.S.): sono ammessi esclusivamente all'interno dei centri abitati e nel loro posizionamento occorre tenere conto dei divieti imposti dall' art. 51, comma 3 e delle distanze previste dall' art. 51, comma 4 del Reg. C.d.S. (nel rispetto dell' art. 23, comma 1, del C.d.S.).

10. Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi: lungo le strade provinciali o in vista di esse non è consentita la pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi.

11. Impianti pubblicitari a messaggio variabile: sia fuori che dentro ai centri abitati non è consentita l' installazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

Art. 66

Tipologie escluse

1. Esulano dalla disciplina del presente regolamento, laddove collocati su suolo privato e salva valutazione in concreto ai sensi del comma 1 dell'art. 23 e ai sensi degli artt. 16-18 CDS:

a) le targhe "professionali" aventi caratteristica di insegna di esercizio (contenenti i riferimenti essenziali dell'attività: nome o denominazione e natura dell'attività) se in aderenza a fabbricato o a recinzione in corrispondenza dello studio o dell'ufficio cui si riferiscono, di dimensioni inferiori a cm. 30x40;

b) le bandiere ed altri elementi privi di messaggio pubblicitario opportunamente ancorati;

c) la cartellonistica di cantiere sì come prevista dalla vigente normativa senza che su di essa venga apposto alcun tipo di messaggio pubblicitario e senza ripetizioni.

Art. 67

Dimensioni

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 48 Reg C.d.S.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di sei metri quadrati (6,00 mq.).
2. Le INSEGNE DI ESERCIZIO purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la superficie di 20 mq.. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino al limite di 50 mq. Il parallelismo al senso di marcia deve essere valutato per tutto il tratto di visibilità dell'insegna e per entrambi i sensi di marcia.
3. Le PREINSEGNE hanno forma rettangolare e dimensioni di m. 1,25 x m. 0,25 (con freccia di direzione incorporata). E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre preinsegne, per le ulteriori preinsegne è necessario integrare un secondo palo (a cura e spese del nuovo richiedente) per la stabilità dell'impianto pubblicitario. Le autorizzazioni relative all'inserimento di nuove preinsegne nell'impianto originario hanno la scadenza dell'autorizzazione di quest'ultimo; per le successive installazioni viene presentata apposita domanda corredata da attestazione del versamento delle spese di istruttoria, copia della autorizzazione originaria, da copia del nuovo bozzetto e dalla dichiarazione di stabilità riferita all'impianto nel suo complesso.
4. I CARTELLI PUBBLICITARI hanno dimensionamento libero fino ad una superficie massima di 6 mq.
5. Le dimensioni delle insegne, cartelli pubblicitari, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, lungo le strade provinciali, sono soggette alle limitazioni dei regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del Codice della Strada.

Art. 68

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 49 Reg C.d.S.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare (es. rettangolare, quadrata...), che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. Per ogni singola posizione deve essere installata una unica struttura di sostegno con unico pannello (monofacciale o bifacciale). Fanno eccezione gli impianti di preinsegne per i quali, ad una unica posizione, è consentito l'abbinamento sulla stessa

struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia nella modalità indicata al comma 3 del precedente articolo.

3. Per strutture complesse di cui all' art. 49, comma 3, Reg. C.d.S. oltre alla documentazione di cui all'art. 7-bis del presente regolamento, dovrà essere allegata anche idonea documentazione attestante la regolarità alla normativa di settore.

Art. 69

Ubicazione dei mezzi pubblicitari:

“distanze minime - divieti assoluti – criteri geometrici”

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 Reg. C.d.S. - Art. 49 e 153 D.Lgs del 2004, n. 42

1. “distanze minime”

Per il posizionamento/collocazione dei mezzi pubblicitari devono essere rispettate le disposizioni del Codice della Strada, del Reg. Att. C.d.S. ed altresì le seguenti:

a) le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale, questa Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione di conformità ai sensi dell' art. 23, comma 1, del Codice della StradaS. in termini di sicurezza stradale, qualora sul lato opposto della strada sia presente - in corrispondenza o in prossimità dell' impianto da autorizzare - segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione o di indicazione. Sono escluse dal calcolo delle distanze dei segnali stradali di indicazione quelli relativi alla progressiva distanziometrica (art. 129 Reg. Att. C.d.S.) e quelli di localizzazione territoriale (art. 134 Reg. Att. C.d.S.); in ogni caso i mezzi pubblicitari non debbono impedirne la visibilità;

b) Per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 Km/h, fermi i divieti di cui all'art.51, comma 3, Reg. Att. CdS, la distanze di cui alla lett. e) e la distanza di cui al successivo comma 2, punto 2.a, lett. a), i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari si collocano in conformità all'art.51, comma 4, Reg. Att. CdS, ad eccezione di quei tratti di strada individuati con provvedimento del Dirigente Settore Strade, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente norma regolamentare, per i quali, in ragione di particolari condizioni di sicurezza, si dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

- 60 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

- 50 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.

In tali tratti, le autorizzazioni eventualmente già rilasciate in conformità al comma 4 dell'art.51 Reg. Att.CdS, ma a distanze inferiori di quelle sopra indicate, restano valide fino alla loro scadenza ed il rinnovo è subordinato all'adeguamento a cura e spese dell'interessato entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

c) Le norme di cui ai commi 2 e 4 ed il divieto di cui al comma 3, lettera c), art. 51 Reg. Att. C.d.S., non si applicano per le insegne di esercizio collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza a fabbricati esistenti, oppure fuori dai centri abitati collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a mt.3,00 dalla carreggiata, oppure dentro ai centri abitati collocati

in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell' art. 23, comma 1, Codice della Strada (art.51, comma 5, Reg. Att. C.d.S.).

Nel caso di insegne di esercizio parallele all'asse stradale, il divieto di installazione di cui all'articolo 51, comma 3, lettera b), Reg. Att. C.d.S. può essere disatteso nell'ipotesi in cui dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), l'installazione ricada fuori dall'area dell'intersezione come definita dal successivo comma 3, lettera c), e richiamato dal comma 2, lettera d) del presente articolo; e che sia comunque rispettata una distanza dal limite della carreggiata di almeno mt. 25,00 dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), e, fuori dai centri abitati, una distanza dal limite della carreggiata pari ad almeno mt. 100,00. Per il posizionamento parallelo al senso di marcia dei veicoli, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell' altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.

d) Le distanze di cui ai commi 2 e 4, art. 51 Reg. Att. C.d.S., ad eccezione di quelle relative alle intersezioni e di quella da altri impianti pubblicitari, non si applicano per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti per tutta la loro superficie in aderenza a fabbricati, oppure fuori dai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a mt.3,00 dal limite della carreggiata, ed dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli ed alla distanza stabilita dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell' art. 23, comma 1, Codice della Strada (art. 51, comma 6, Reg. Att. C.d.S.). Nel caso di cartelli ed altri mezzi pubblicitari paralleli all'asse stradale, il divieto di installazione di cui all' articolo 51, comma 3, lettera b), Reg. Att. C.d.S. può essere disatteso nell'ipotesi in cui dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), l'installazione ricada fuori dall'area dell' intersezione come definita dal successivo comma 3, lettera c), e richiamato dal comma 2, lettera d) del presente articolo; e che sia comunque rispettata una distanza dal limite della carreggiata di almeno mt. 25,00 dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), e, fuori dai centri abitati, una distanza dal limite della carreggiata pari ad almeno mt. 100,00. Per il posizionamento parallelo al senso di marcia dei veicoli, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell' altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.

e) Distanza dalle curve: nei tratti di strada extraurbani, per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche annoverate alla successiva definizione di curva (comma 3, lettera f), deve essere rispettata la distanza minima di mt. 100 dal punto di tangenza del lato interno della curva e, di norma, la distanza di mt. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall'art. 51 comma 5 Reg. Att. C.d.S.).

f) In considerazione di quanto stabilito dall'art. 51, comma 13, Reg. Att. C.d.S. per gli IMPIANTI DI PREINSEGNE posizionati entro un raggio di 500 metri dalle intersezioni, si precisa che fermo restando il divieto di installazione entro i 100 metri prima della intersezione è ammesso il posizionamento in deroga alle distanze minime prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari deve essere mantenuta una distanza minima di 100 m.

2. “divieti”

2.a - Sia dentro che fuori dai centri abitati è sempre vietato installare cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari:

a) a meno di mt. 3 dal limite della carreggiata [succ. comma 3, lettera a)], salva la deroga di cui all'art. 51, comma 2, ultima parte; salve le diverse determinazioni contenute nei regolamenti comunali per i centri abitati e, limitatamente a tratti di strada in rettilineo, laddove siano presenti barriere di sicurezza (guard-rail). In tale ultimo caso l'installazione sarà consentita a mt. 1,5 dal margine esterno del guard-rail e, di norma, ad una distanza non inferiore a mt. 10 dall' inizio della barriera.

b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed al centro delle rotatorie;

c) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

d) in corrispondenza delle intersezioni. Il divieto si applica oltre che all' area della intersezione (vedi definizione) anche alle isole di intersezione e di rotatoria, ed alle fasce di pertinenza;

e) lungo il lato interno ed il lato esterno dell' intero sviluppo di curve planimetriche con raggio inferiore o uguale a 250 mt, compreso l' area interposta tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza, e delle curve segnalate con idonea segnaletica stradale atta ad indicare “curva pericolosa” (Art. 86 Reg. Att. C.d.S), nonché quelle segnalate sul posto con “delineatore di curva stretta o di tornante” (art. 174 Reg.Att. C.d.S.), “delineatori modulari di curva” (art. 174 Reg. Att. C.d.S.). Nell'ipotesi in cui vi sia abbinato il pannello integrativo riportante la “estesa” si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura

f) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;

g) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati ad eccezione dei casi disciplinati dall'art.51, comma 5, Reg. Att. C.d.S.: il divieto deve intendersi per entrambi i sensi di marcia in tutta l'area compresa tra i due segnali di “dosso” (art. 85 Reg.Att. C.d.S.) o “cunetta” (art. 85 Reg. Att. C.d.S.);

h) sulle barriere stradali;

i) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

j) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

k) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

l) in corrispondenza di fossi e scoli in quanto intralciano l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità;

m) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;

n) in prossimità dei passaggi a livello: il divieto riguarda i singoli sensi di marcia per la sola parte in avvicinamento alla strada ferrata ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati.

2.b - Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano:

- a) generare confusione con la segnaletica stradale;
- b) rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale o ridurre la visibilità o l'efficacia;
- c) arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- d) costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide;
- e) produrre abbagliamento.

3. "criteri geometrici" - Si definiscono:

a) Limite della carreggiata: (distanza dalla carreggiata) è costituito dal limite esterno della striscia di margine della carreggiata, in mancanza di quest'ultimo è costituito dalla linea di termine dalla pavimentazione stradale;

b) Area dell'intersezione: (corrispondenza dell'intersezione) intera area in cui si intersecano le diramazioni viarie che determinano l'intersezione stessa. Fanno parte dell'area dell'intersezione la relativa segnaletica orizzontale, l'isola centrale e le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria: in quest'area e nelle laterali fasce di pertinenza non è consentita alcuna forma di installazione pubblicitaria. Restano escluse da tale divieto, in quanto non considerabili impianti pubblicitari al fine del presente Regolamento, le targhe riportanti il logo e/o la denominazione dei soggetti che curano, anche indirettamente, la manutenzione del verde dell'anello centrale;

c) Distanza dall'intersezione: E' la distanza tra il mezzo pubblicitario ed il punto di tangenza tra il rettilineo su cui è collocato il cartello e l'arco di raccordo dell'intersezione oppure la distanza tra il mezzo pubblicitario e l'inizio dell'area d'intersezione come sopra definita

d) Distanza dal ciglio entro cui la Provincia si deve esprimere con autorizzazione (fuori centro abitato) o nulla osta (entro centro abitato): 300 mt. dal limite della carreggiata, oltre questa distanza non si rilascia autorizzazione o nulla osta.

e) Intersezioni con strade comunali: in linea con il punto precedente, tutti i mezzi pubblicitari richiesti su strada comunale, sia in ambito urbano che in ambito extraurbano, che distano più di 50 m. dal limite della carreggiata, non necessitano di nulla osta da parte dell'Amministrazione provinciale.

f) Curva: in base all'Art. 3, comma 1, punto 20), viene denominata curva "raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità". In base alla suddetta definizione si specifica che gli elementi fondamentali da tenere in considerazione sono prevalentemente due:

- la variazione planimetrica del tratto stradale rettilineo;
- la limitata visibilità.

Sono ricomprendibili in questa fattispecie tutte le curve per le quali è stata necessaria la segnalazione del pericolo con segnaletica e tutte le curve con raggio di curvatura minore o uguale di 250 metri.

Nell'ipotesi che sia abbinato il pannello integrativo riportante l' "estesa" (Modello II 2 - art 83) si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura.

Non è possibile autorizzare alcun mezzo pubblicitario lungo il lato interno ed il lato esterno dell'intero sviluppo della curva e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la linea immaginaria (corda) passante tra i due punti di tangenza (punto di tangenza = punto di contatto tra il tratto rettilineo e quello curvo). Per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche sopra esposte, deve essere rispettata la distanza minima di 100 m. dal punto di tangenza del lato interno della curva e, di norma, la distanza di m. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall'art. 51, comma 5, Reg. Att.C.d.S.).

Art. 70

Vincoli storici ed artistici

1. Ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1, il Soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Art. 71-bis

Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Ai sensi dell'art.153 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del succitato Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art.146,co.5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti all'art.146,co.8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del co.9 del medesimo art.146 del Codice dei Beni Culturali.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Art. 72

Stazioni di rifornimento di carburante

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 e 52 Reg. C.d.S.

1. Nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di una sola insegna di esercizio a bandiera. Eventuali ulteriori bandiere dovranno essere collocate all'interno dell' area di servizio, in posizione arretrata rispetto al fronte strada.
2. La superficie delle insegne di esercizio a bandiera di seguito disciplinate, è la superficie comprensiva del marchio aziendale, dei servizi, e dei prezzi.
3. Fuori dai centri abitati, nel posizionamento di insegne di esercizio a bandiera, deve essere sempre rispettata una distanza minima di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.
4. Dentro ai centri abitati, in presenza di elementi di protezione quali muretti o guard-rail, le insegne di esercizio a bandiera con superficie complessiva inferiore o uguale a 4 mq, devono rispettare la distanza dal limite della carreggiata stabilita dal regolamento comunale ferma restando la valutazione di sicurezza ai sensi dell' art. 23, comma 1, Codice della Strada
5. In assenza di specifico regolamento comunale o di elementi di protezione (non costituiscono protezioni sufficienti marciapiedi, siepi e semplici cordoli rialzati), deve comunque essere rispettata la distanza minima di mt. 3,00.
6. Qualora, sia dentro che fuori dai centri abitati, l'insegna di esercizio a bandiera abbia superficie compresa tra 4,00 mq e 6,00 mq dovrà essere rispettata una distanza minima di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.
7. Qualora, sia dentro che fuori dai centri abitati, l'insegna di esercizio a bandiera abbia superficie superiore a 6,00 mq, la stessa dovrà essere collocata parallela al senso di marcia e dovrà essere rispettata una distanza minima dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell' altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.
8. La proiezione a terra dell'insegna di esercizio a bandiera dovrà ricadere rigorosamente all'interno della proprietà privata: per il perseguimento di tale scopo questa amministrazione potrà disporre la rotazione della bandiera all' interno dell'area di servizio.
9. Qualora oltre all'insegna di esercizio a bandiera, siano richieste altre forme di pubblicità interne all'area di servizio, dovrà essere effettuata la verifica della superficie totale prevista dall' art. 52, comma 1, Reg. Att. C.d.S.
10. All'interno dei centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, valgono le disposizioni del Codice della Strada.

Art. 73

Esposizione di striscioni, locandine e stendardi - pubblicità temporanea

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 comma 10 Reg.Att.C.d.S.

1. Il periodo di esposizione di striscioni, stendardi e locandine è limitato al periodo di svolgimento dell'attività e/o iniziativa promossa, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive.
2. Per il loro posizionamento devono essere rispettate le distanze e i divieti vigenti per le installazioni permanenti (previste ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 Reg. Att. C.d.S) fanno eccezione le distanze dagli altri mezzi pubblicitari che si riducono rispettivamente a 50 metri per i tratti extraurbani e 12,5 metri per i tratti urbani.
3. Ai fini dell'installazione dei suddetti impianti è necessario presentare istanza secondo le modalità dell'art. 7 del presente Regolamento.
4. Le domande, per essere prontamente evase, devono essere presentate con almeno 30 gg. di anticipo rispetto all'inizio del periodo di esposizione richiesto.

Art. 74

Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 57 Reg. Att. C.d.S.

1. La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'art.23 Codice della Strada e dall'art.57 Reg. Att. C.d.S. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 158 Codice della Strada.

Art. 75

Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

Riferimenti normativi: Art. 136 Reg. Att. C.d.S.

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in conformità alle specifiche fattispecie previste dai commi 2-21 dell'art. 136 Reg. Att. C.d.S. in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell'esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1/a del Reg. Att. C.d.S. indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. I segnali di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 136 succitato sono installati in strade extraurbane per indicare esercizi ubicati fuori dal centro abitato. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale.
2. Ove su detti segnali sia riportata la denominazione dell'esercizio, gli stessi sono soggetti al pagamento del Canone e la scadenza delle relative autorizzazioni è triennale.
3. La Provincia ha la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica. Alla Provincia compete anche la valutazione circa l'utilità oggettiva della presenza del segnale richiesto, consentendosi, di norma, l'installazione di un solo segnale di servizio utile per ogni senso di marcia dell'ultima arteria stradale di competenza che conduce all'attività segnalata. Nella valutazione della utilità oggettiva rientra anche la considerazione circa la possibilità per il soggetto interessato di valersi degli ordinari mezzi pubblicitari.
4. I segnali di che trattasi sono prodotti e installati a cura e spese dell'interessato. Devono essere prodotti da ditte autorizzate ai sensi dell' art. 193 del D.P.R. 495/92 e per l'installazione

si fa applicazione dell'art.81, comma 2, Reg. Att. C.d.S. Non deve essere compromessa la sicurezza stradale e non deve essere pregiudicata la visibilità della segnaletica stradale.

5. I suddetti segnali se indicanti logo e/o nome di attività privata sono soggetti al rispetto di una distanza da altri mezzi pubblicitari pari ad almeno 100 metri prima e 150 metri dopo gli stessi. La denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.

6. L'istanza in bollo per l'installazione dei suddetti segnali dovrà contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l'attività;
- c) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;
- d) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
- e) copia a colori del bozzetto relativo al segnale;
- f) planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del segnale e la sede dell'attività;
- h) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
- i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- j) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- k) dichiarazione di stabilità;
- l) verbale di posizionamento del Capocantiere.

7. All'istanza relativa ai segnali contenenti la denominazione dell'esercizio, oltre a quanto previsto dal precedente comma, dovranno essere allegati:

- copia a colori del bozzetto relativo al segnale;
- planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) indicante l'ubicazione del segnale e, per metri 150 prima e dopo la posizione del segnale, la segnaletica verticale ed i mezzi pubblicitari presenti.

8. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio competente Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

9. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale.

Art. 76

Indicazioni territoriali.

Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera d), Reg. Att.C.d.S.

1. La segnaletica territoriale è disciplinata dall'art. 134 Reg. Att. C.d.S. Si distingue in segnaletica di indicazione e segnaletica di localizzazione. Tali segnali possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli previsti dal Regolamento CdS alle figure da II.100 a II.231, compatibili con la natura del segnale di che trattasi. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale.

2. L'istanza in bollo per l'installazione dei suddetti segnali dovrà contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l'attività;
- c) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;
- d) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
- e) copia a colori del bozzetto relativo al segnale;
- f) planimetria in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, la singola posizione di installazione con evidenziato il riferimento cartografico del toponimo da inserire. La stessa cartografia deve individuare anche il percorso che collega il luogo segnalato alla strada provinciale;
- h) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
- i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- j) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- k) dichiarazione di stabilità;
- l) verbale di posizionamento del Capocantiere.

3. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, il Servizio preposto alla gestione patrimoniale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Patrimonio e Demanio. L'autorizzazione contiene i criteri tecnici per l'installazione. In ogni caso:

- a) i segnali territoriali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore e munito delle prescritte certificazioni;
- b) quelli di indicazione devono avere la punta a freccia, ovvero forma rettangolare per i centri abitati, e le dimensioni previste per la relativa tipologia;
- c) devono avere pellicola con caratteristiche di rifrangenza classe 2;

d) devono avere fondo di colore marrone;

e) iscrizioni, lettere e simboli devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 125 Reg. Att. C.d.S; in particolare si devono utilizzare caratteri di scrittura in alfabeto normale minuscolo con le sole iniziali in alfabeto normale maiuscolo;

f) nei segnali territoriali di indicazione, a fianco al nome della località, deve essere riportata la distanza in chilometri espressa in cifre ed un solo eventuale decimale;

g) il retro dei segnali deve essere di colore neutro opaco;

h) sul retro dei segnali devono essere chiaramente indicati:

- l'ente proprietario della strada (**Provincia di Pescara**);

- il nome della ditta che ha fabbricato il segnale;

- l'anno di fabbricazione;

- gli estremi del certificato di conformità del prodotto come prescritto dalla vigente normativa.

5. Il soggetto autorizzato alla installazione del segnale territoriale non potrà opporsi alla installazione di ulteriore segnaletica territoriale specificamente autorizzata su richiesta di altri soggetti fino al completamento dell'impianto. Tutti i soggetti autorizzati sono responsabili in egual misura della stabilità e della manutenzione dell'impianto che non sia di proprietà pubblica, rispondendo in tale ultimo caso della manutenzione e della stabilità dell'ancoraggio alla struttura portante del proprio pannello segnaletico.

6. E' ammesso l'abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei segnali. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Sul medesimo impianto possono installarsi nuovi segnali solo previa autorizzazione e nei limiti della stessa. Per ottenere l'autorizzazione relativa all'ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l'impianto esistente. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all'impianto nel suo complesso.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'autorizzazione per l'installazione di indicazioni turistiche e per i luoghi di pubblico interesse di cui, rispettivamente, alle lettere a) ed e) dell'art.134 Reg. Att. C.d.S.

Art. 77

Indicazioni industriali, artigianali, commerciali.

Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera b), Reg. C.d.S.

1. La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all'art. 134, commi 5-8, Reg. Att. C.d.S.

Gli stessi segnali possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare.

2. Ai sensi del comma 8 del citato art.134 Reg.Att. C.d.S possono essere autorizzati segnali dove sia riportata la denominazione dell'esercizio o il logotipo. Tali autorizzazioni vengono rilasciate ai fini del buon regime della circolazione e della sicurezza stradale. L'autorizzazione è rilasciata per la durata di anni nove.

3. L'istanza in bollo per l'installazione dei suddetti segnali, oltre alla indicazione delle ragioni che rendono necessaria l'installazione ai sensi del comma 1, dovrà contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l'attività;
- c) copia a colori del bozzetto relativo al segnale (fig. 12);
- d) planimetria in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, le singola posizione di installazione;
- e) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
- f) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;
- g) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
- h) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- i) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- j) dichiarazione di stabilità;
- l) verbale di posizionamento del Capocantiere.

4. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'U.O. Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

5. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale. L'autorizzazione contiene i criteri tecnici per l'installazione.

6. I segnali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore, munito delle prescritte certificazioni e contenenti nel retro le diciture di legge.

Art. 78

Indicazioni alberghiere.

Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera c), Reg. C.d.S.

1. La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all'art. 134, commi 9-11, Reg. Att. C.d.S.

2. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi.

3. Ai sensi del comma 10 del citato art. 134 Reg. Att.C.d.S., la segnaletica di indicazione alberghiera comprende:

- a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente

b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi;

c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione;

4. L'istanza in bollo per l'installazione dei suddetti segnali dovrà contenere:

a) le generalità del richiedente;

b) la denominazione della strada o area cui si riferisce;

c) cartografia d'insieme contenente l'esatta indicazione di tutti gli oggetti del sistema segnaletico unitario di cui al precedente comma 3 e del relativo posizionamento (progressiva chilometrica e lato);

d) copia a colori del bozzetto relativo a ciascun segnale;

e) planimetria in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, le singola posizione di installazione;

f) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;

g) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;

h) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;

i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;

j) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione;

k) dichiarazione di stabilità;

l) verbale di posizionamento del Capocantiere.

5. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio competente del Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

6. Ogni variazione di indicazioni, che dovrà riguardare il sistema unitario di segnalazione, è soggetta a preventiva autorizzazione. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Per ottenere l'autorizzazione relativa all'ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l'impianto esistente e le consequenziali modifiche da apportarsi eventualmente –a cura e spese dell'interessato- ai collegati segnali facenti parte del sistema unitario. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all'impianto nel suo complesso.”;

7. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale. L'autorizzazione contiene i criteri tecnici per l'installazione.

8. I segnali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore, munito delle prescritte certificazioni e contenenti nel retro le diciture di legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 79

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa prevista dal Codice della Strada, D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, al Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e all'art. 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

I titolari delle concessioni e/o autorizzazioni si dovranno sempre adeguare alle diverse norme che potranno in futuro essere emanate dalla Provincia.

Agevolazioni per accessi agricoli:

Delibera di Giunta Provinciale n. 278 del 18.12.2002

Riduzione del 20% sulle tariffe in vigore su tutti gli accessi a servizio di terreni ubicati in zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.

Ulteriori riduzioni del 30% per gli stessi accessi di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale

Delibera di Giunta Provinciale n. 201 del 15.09.2005

1°- Di modificare la Delibera di Giunta n. 278 del 18.12.2002 per quanto concerne la riduzione delle tariffe degli accessi agricoli, estendendola per tutti gli anni a venire a partire dall'anno 2005;

Art. 80

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2021.

A datare dal 1.01.2021, i canoni dovranno essere aggiornati secondo i dispositivi della legge finanziaria e di altre leggi ministeriali e, comunque, gli aumenti non devono essere inferiori alla variazione ISTAT circa gli indici numeri dei beni di consumo più importanti.

Art. 81

Allegati

Descrizione SP	Vecchio Stradario	Nuovo Stradario	Ripartizione chilometriche	Ripartizione chilometriche	CAT	Comuni
SP Bivio Catignano Bivio Civitella	SP 1	SP 34	0	1200	2 ^A	Civitaquana
SP Bivio Catignano Bivio Civitella	SP 1	SP 34	1201	8500	2 ^A	Vicoli
SP Bivio Catignano Bivio Civitella	SP 1	SP 34	8501	9200	2 ^A	Civitella Casanova
SP Bivio Cerasa Nocciano Cigno	SP 2	SP 42	0	8600	2 ^A	Nocciano
SP Bivio Lettomanoppello Turrialignano	SP 3	SP 59	0	1600	2 ^A	Turrialignano
SP Bivio Loreto Passo Cordone	SP 4	SP 18	0	5900	2 ^A	Loreto Aprutino
SP Bivio Mirri Rigopiano Campo Imperatore	SP 5	SP 8	0	16400	2 ^A	Farindola
SP Bivio Picciano Loreto Aprutino	SP 6	SP 14	0	1000	1 ^A	Collecervino
SP Bivio Picciano Loreto Aprutino	SP 6	SP 14	1001	7100	1 ^A	Loreto Aprutino
SP Bivio Sperduto Colle Mezzano	SP 7	SP 48b	0	2900	2 ^A	Rosciano
SP Bivio Sperduto Colle Mezzano	SP 7	SP 48b	2901	6500	2 ^A	Alanno
SP Bivio Vestea Villa Celiera Voltigno	SP 8	SP 32	0	1700	2 ^A	Civitella Casanova
SP Bivio Vestea Villa Celiera Voltigno	SP 8	SP 32	1701	17200	2 ^A	Villa Celiera
SP Brittoli Peschiole Boragne	SP 9	SP 37	0	3300	2 ^A	Brittoli
SP Camposanto Cappelle Città Sant'Angelo	SP 10	SP 4	0	6300	2 ^A	Cappelle sul Tavo
SP Camposanto Cappelle Città Sant'Angelo	SP 10	SP 4	6301	7600		CA > 10.000 Abitanti Città Sant'Angelo
SP Camposanto Cappelle Città Sant'Angelo	SP 10	SP 4	7601	8100	1 ^A	Città Sant Angelo
SP Camposanto Cappelle Città Sant'Angelo	SP 10	SP 4	8101	8450		CA > 10.000 Abitanti Città Sant'Angelo
SP Camposanto Cappelle Città Sant'Angelo	SP 10	SP 4	8451	8700	1 ^A	Città Sant Angelo
SP Cappelle Caprara Ponte Salvadonna	SP 11	SP 23	0	3582	2 ^A	Cappelle sul Tavo
SP Cappelle Caprara Ponte Salvadonna	SP 11	SP 23	3583	5000		CA > 10.000 Abitanti Spoltore
SP Cappelle Caprara Ponte Salvadonna	SP 11	SP 23	5001	7400	1 ^A	Spoltore
SP Caprara Ponte Fontecchio	SP 12	SP 23 bis	0	0+3,75		CA > 10.000 Abitanti Spoltore (riconsegnato)
SP Caprara Ponte Fontecchio	SP 12	SP 23 bis	0+3,76	1500		Spoltore
SP Casa Cantoniera Monti di Brittoli Cannatina	SP 13	SP 38	0	4800	2 ^A	Brittoli
SP Casino Ranalli Montesilvano Colle Morgetta	SP 14	SP 25 b	0	300		CA > 10.000Abitanti Montesilvano
SP Casino Ranalli Montesilvano Colle Morgetta	SP 14	SP 25 b	301	2600	1 ^A	Montesilvano
SP Casino Ranalli Montesilvano Colle Morgetta	SP 14	SP 25 b	2601	3100		CA > 10.000Abitanti Montesilvano
SP Castiglione Oratorio delle Grazie	SP 15	SP 40	0	5200	2 ^A	Castiglione
SP Castiglione Oratorio delle Grazie	SP 15	SP 40	5201	8600	2 ^A	Cugnoli
SP Castiglione Oratorio delle Grazie	SP 15	SP 40	8601	14500	2 ^A	Alanno
SP Catignano Tarallo	SP 16	SP 35	0	6000	2 ^A	Catignano
SP Catignano Tarallo	SP 16	SP 35	6001	10300	1 ^A	Loreto Aprutino
SP Cepagatti Vallemare	SP 17	SP 43	0	3800		Riconsegnata Cepagatti
SP Cepagatti Rosciano Manoppello Scalo	SP 18	SP 41	0	9600	2 ^A	Rosciano
SP Cepagatti Rosciano Manoppello Scalo	SP 18	SP 41	9601	11600	1 ^A	Manoppello
Cocchetta Villa Oliveti Villa Reia	SP 19	SP 41	0	5600	2 ^A	Rosciano
Cocchetta Villa Oliveti Villa Reia	SP 19	SP 41	5601	7600		Riconsegnata Cepagatti
SP Collatuccio Rirabello	SP 20	SP 12	0	500	1 ^A	Penne
SP Collatuccio Rirabello	SP 20	SP 12	501	3400	1 ^A	Loreto Aprutino
SP Colle Botte Roccamorice Fonte Tettone	SP 21	SP 64	0	3000	2 ^A	Abbateggio
SP Colle Botte Roccamorice Fonte Tettone	SP 21	SP 64	3001	17300	2 ^A	Roccamorice
SP Collefreddo Fiorano Colatuccio	SP 22	SP 19	0	6700	1 ^A	Loreto Aprutino
SP Congiunti Collecervino	SP 23	SP 5	0	7100	1 ^A	Collecervino
SP Cugnoli Corvara	SP 24	SP 51	0	4500	2 ^A	Cugnoli
SP Cugnoli Corvara	SP 24	SP 51	4501	6500	2 ^A	Pietranico
SP Cugnoli Corvara	SP 24	SP 51	6501	11150	2 ^A	Corvara
SP Cugnoli Fonte Scarpella Fonte Canale	SP 25	SP 50	0	2500	2 ^A	Cugnoli
SP Del Tratturello	SP 26	SP 39	0	2000	2 ^A	Catignano
SP Del Tratturello	SP 26	SP 39	2001	5300	2 ^A	Civitaquana
SP Diramazione per Castellana	SP 27	SP 29	0	5300	1 ^A	Pianella
SP Diramazione Badia S. Liberatore	SP 28	SP 62	0	1800	2 ^A	Serramonacesca
SP Diramazione per Abbateggio	SP 29	SP 65/65B	0	1700	2 ^A	Abbateggio
Diramazione per capo Pescara	SP 30	SP 72B	0	600	1 ^A	Popoli
SP Diramazione per Civitaquana	SP 31	SP 59 B	0	1600	2 ^A	Civitaquana
SP Diramazione per Elice	SP 32	SP 1 b	0	900	2 ^A	Elice
SP Diramazione per il VoltoSanto	SP 33	SP 58B	0	700	1 ^A	Manoppello
SP Diramazione per Lama Bianca	SP 34	SP 71	0	5200	2 ^A	Santa Eufemia
SP Diramazione per Roccacaramanico	SP 35	SP 70	0	2200	2 ^A	Sant' Eufemia
SP Diramazione per S. Nicolao	SP 36	SP 68	0	3500	2 ^A	Caramanico
SP Diramazione per Santa Croce	SP 37	SP 68 B	0	700	2 ^A	Caramanico
SP Diramazione per santa Maria Arabona	SP 38	SP 57 B	0	800	1 ^A	Manoppello
SP Diramazione per San Vittorino	SP 39	SP 69	0	3200	2 ^A	Caramanico
SP Diramazione per Turrialignano	SP 40	SP 59	0	3400	2 ^A	Turrialignano
SP Diramazione per Villa Badessa	SP 41	SP 45	0	300	2 ^A	Rosciano
SP Diramazione per Stazione di Alanno	SP 42	SP 40B	0	600	2 ^A	Alanno
SP Fosso Giansante Cavaticchi Castellana	SP 43	SP 28	0	3500	1 ^A	Spoltore
SP Fosso Giansante Cavaticchi Castellana	SP 43	SP 28	3501	5700	1 ^A	Pianella
SP Fosso Rivo Madonna del lago Moscufo	SP 44	SP 22	0	500	1 ^A	Spoltore

Descrizione SP	Vecchio Stradario	Nuovo Stradario	Ripartizione chilometriche	Ripartizione chilometriche	CAT	Comuni
SP Fosso Rivo Madonna del lago Moscufo	SP 44	SP 22	501	4000	2^	Moscufo
SP Loreto Paterno	SP 46	SP 15	0	3500	1^	Loreto Aprutino
SP Lungofino	SP 47	SP 2	0	1950		Riconsegnato Città Sant'Angelo
SP Lungofino	SP 47	SP 2	1951	12700	1^	Città Sant'Angelo
SP Lungofino	SP 47	SP 2	12701	14250		CA > 10.000 Abitanti Città Sant'Angelo
SP Lungofino	SP 47	SP 2	14251	15700	1^	Città Sant'Angelo
SP Lungofino	SP 47	SP 2	15701	20700	2^	Elice
SP Marina Città Sant'Angelo Elice	SP 48	SP 1	0	4200		Riconsegnato Città Sant'Angelo
SP Marina Città Sant'Angelo Elice	SP 48	SP 1	4201	5100	1^	Città Sant'Angelo
SP Marina Città Sant'Angelo Elice	SP 48	SP 1	5101	9250		Riconsegnato Città Sant'Angelo
SP Marina Città Sant'Angelo Elice	SP 48	SP 1	9251	15950	1^	Città Sant'Angelo
SP Marina Città Sant'Angelo Elice	SP 48	SP 1	15951	16900		CA > di 10.000 abitanti Città Sant'Angelo
SP Marina Città Sant'Angelo Elice	SP 48	SP 1	16901	18400	1^	Città Sant'Angelo
SP Marina Città Sant'Angelo Elice	SP 48	SP 1	18401	26400	2^	Elice
SP Mirabello Civitella Princialunga	SP 49	SP 33	0	1000	1^	Penne
SP Mirabello Civitella Princialunga	SP 49	SP 33	1001	11800	2^	Civitella Casnova
SP Mirabello Civitella Princialunga	SP 49	SP 33	11801	23100	2^	Carpineto Nora
SP Oratorio delle Grazie Torre de Passeri	SP 50	SP 51-52	0	1100	2^	Alanno
SP Oratorio delle Grazie Torre de Passeri	SP 50	SP 51-52	1101	4700	2^	Pietranico
SP Oratorio delle Grazie Torre de Passeri	SP 50	SP 51-52	4701	6000	2^	Castiglione a Casauria
SP Oratorio delle Grazie Torre de Passeri	SP 50	SP 51-52	6001	10700	2^	Torre de Passeri
SP Penne Roccafinadamo Arsita	SP 51	SP 8-9	0	1268		CA > 10.000 Abitanti Penne
SP Penne Roccafinadamo Arsita	SP 51	SP 8-9	1269	2590	1^	Penne
SP Penne Roccafinadamo Arsita	SP 51	SP 8-9	2591	3230		CA > 10.000 Abitanti Penne
SP Penne Roccafinadamo Arsita	SP 51	SP 8-9	3231	5570	1^	Penne
SP Penne Roccafinadamo Arsita	SP 51	SP 8-9	5571	6100		CA > 10.000 Abitanti Penne
SP Penne Roccafinadamo Arsita	SP 51	SP 8-9	6101	14468	1^	Penne
SP Penne Roccafinadamo Arsita	SP 51	SP 8-9	14469	15168		CA > 10.000 Abitanti Penne
SP Penne Roccafinadamo Arsita	SP 51	SP 8-9	15169	17400	1^	Penne
SP Pianella Cartiera Stazione di Pianella	SP 52	SP 20/18B	0	3200	1^	Pianella
SP Pianella Cartiera Stazione di Pianella	SP 52	SP 20/18B	3201	8100	1^	Loreto Aprutino
SP Piano D'Orta madonna degli Angeli	SP 53	SP 56	0	900	2^	Bolognano
SP Piano D'Orta madonna degli Angeli	SP 53	SP 56	901	3380	2^	Torre de Passeri
SP Piano D'Orta madonna degli Angeli	SP 53	SP 56	3381	4100	2^	Castiglione a Casauria
SP Piano D'Orta madonna degli Angeli	SP 53	SP 56	4101	5100	2^	Tocco da Casauria
SP Picciano Colle Ospedale Colle Stella	SP 54	SP 6	0	2500	2^	Picciano
SP Picciano Colle Ospedale Colle Stella	SP 54	SP 6	2501	9400	1^	Penne
SP Picciano Piccinello S. Agnello	SP 55	SP 3-1C	0	5800	2^	Picciano
SP Picciano Piccinello S. Agnello	SP 55	SP 3-1C	5801	7900	2^	Elice
SP Pietranico Forca Di Penne	SP 56	SP 54	0	1000	2^	Castiglione a Casauria
SP Pietranico Forca Di Penne	SP 56	SP 54	1001	1400	2^	Pietranico
SP Pietranico Forca Di Penne	SP 56	SP 54	1401	1600	2^	Castiglione a Casauria
SP Pietranico Forca Di Penne	SP 56	SP 54	1601	6500	2^	Pietranico
SP Pietranico Forca Di Penne	SP 56	SP 54	6501	13600	2^	Corvara
SP Ponte Rubano Oratorio delle Grazie	SP 57	SP 49	0	6600	2^	Alanno
SP PonteTavo Moscufo Pianella	SP 58	SP 21	0	9500	2^	Moscufo
SP PonteTavo Moscufo Pianella	SP 58	SP 21	9501	10200	1^	Pianella
SP Popoli Vittorito	SP 59	SP 72	0	2600	1^	Popoli
SP Roccamorice Piano delle Castagne	SP 60	SP 64 B	0	1600	2^	Roccamorice
SP Santa Filomena Montesilvano Colle Moregetta	SP 61	SP 25	0	2600		CA > 10.000 Abitanti Montesilvano
SP Santa Filomena Montesilvano Colle Moregetta	SP 61	SP 25	2601	4000	1^	Montesilvano
SP Santa Filomena Montesilvano Colle Moregetta	SP 61	SP 25	4001	4800		CA > 10.000 Abitanti Montesilvano
SP Santa Filomena Montesilvano Colle Moregetta	SP 61	SP 25	4801	5050	1^	Montesilvano
SP Santa Filomena Montesilvano Colle Moregetta	SP 61	SP 25	5051	5550		CA > 10.000 Abitanti Montesilvano
SP Santa Filomena Montesilvano Colle Moregetta	SP 61	SP 25	5551	6200	1^	Montesilvano
SP Santa Filomena Montesilvano Colle Moregetta	SP 61	SP 25	6201	6450		CA > 10.000 Abitanti Montesilvano
SP Santa Filomena Montesilvano Colle Moregetta	SP 61	SP 25	6451	9200	1^	Montesilvano
SP Santa Teresa Pianella	SP 62	SP 20	0	720		CA > 10. 000 Abitanti Spoltore
SP Santa Teresa Pianella	SP 62	SP 20	721	5000	1^	Spoltore
SP Santa Teresa Pianella	SP 62	SP 20	5001	5300	1^	Pianella
SP Santa Teresa Pianella	SP 62	SP 20	5301	5800	2^	Moscufo
SP Santa Teresa Pianella	SP 62	SP 20	5001	8400	2^	Moscufo
SP Santa Teresa Pianella	SP 62	SP 20	5801	12850	1^	Pianella
SP Santa Teresa Pianella	SP 62	SP 20	8401	12850	1^	Pianella
SP Scafa Alanno	SP 63	SP 40-40T	0	300	2^	Scafa
SP Scafa Alanno	SP 63	SP 40-40T	301	9000	2^	Alanno

Descrizione SP	Vecchio Stradario	Nuovo Stradario	Ripartizione chilometriche	Ripartizione chilometriche	CAT	Comuni
SP Pianapucci Decontra	SP 65		0	2200	2 ^A	Scafa
SP Spoltore Santa Lucia	SP 66	SP 27	0	1000		CA > 10000 Abitanti Comune di Spoltore
SP Spoltore Santa Lucia	SP 66	SP 27	1001	4600	1 ^A	Spoltore
SP SS 5 Bolognano Musellaro Salle San Tommaso	SP 67	SP 66	0	7700	2 ^A	Bolognano
SP SS 5 Bolognano Musellaro Salle San Tommaso	SP 67	SP 66	7701	11200	2 ^A	Salle
SP SS 5 Bolognano Musellaro Salle San Tommaso	SP 67	SP 66	11201	15000	2 ^A	Caramanico
SP SS 5 Ripacorbaria	SP 68	SP 57	0	2600	1 ^A	Manoppello
SP SS5 Stazione di Tocco Casauria Castiglione a Casauria	SP 69	SP 55	0	500	2 ^A	Tocco da Casauria
SP SS5 Stazione di Tocco Casauria Castiglione a Casauria	SP 69	SP 55	501	5005	2 ^A	Castiglione a Casauria
SP SS5 Tocco Casauria Musellaro	SP 70	SP 67	0	5000	2 ^A	Tocco Casauria
SP SS5 Tocco Casauria Musellaro	SP 70	SP 67	5001	8100	2 ^A	Musellaro
SP SS 81 Montebello Farindola Bivio Cupoli	SP 71	SP 10/10B	0	13500	2 ^A	Montebello di Bertona
SP SS 81 Montebello Farindola Bivio Cupoli	SP 71	SP 10/10B	13501	20000	2 ^A	Farindola
SP SS81 Villa Degna	SP 72	SP 7	0	7100	1 ^A	Penne
SP Tarallo Madonna delle Grazie Vestea	SP 73	SP 31	0	4800	1 ^A	Loreto Aprutino
SP Tarallo Madonna delle Grazie Vestea	SP 73	SP 31	4801	5600	2 ^A	Civitella Casanova
SP Tavernola Collecervino Penne	SP 74	SP 13	0	9150	1 ^A	Collecervino
SP Tavernola Collecervino Penne	SP 74	SP 13	9151	9800		CA > 10.000 Abitanti Comune di Penne
SP Tavernola Collecervino Penne	SP 74	SP 13	9801	10400	1 ^A	Penne
SP Tavernola Collecervino Penne	SP 74	SP 13	10401	11200		CA > 10.000 Abitanti Comune di Penne
SP Tavernola Collecervino Penne	SP 74	SP 13	11201	12000	1 ^A	Penne
SP Torre de passerii Castiglione a Casauria Pescosansonesco Corvara	SP 53	SP 53-53b	0	300	2 ^A	Torre de Passeri
SP Torre de passerii Castiglione a Casauria Pescosansonesco Corvara	SP 53	SP 53-53b	301	4500	2 ^A	Castiglione a Casauria
SP Torre de passerii Castiglione a Casauria Pescosansonesco Corvara	SP 53	SP 53-53b	4501	10300	2 ^A	Pescosansonesco
SP Torre de passerii Castiglione a Casauria Pescosansonesco Corvara	SP 53	SP 53-53b	10301	12150	2 ^A	Corvara
SP Trufigno San Giorgio	SP 76	SP 9B	0	2500	1 ^A	Penne
SP Turrialignani Cugnoli	SP 77	SP 59B	0	2500	2 ^A	Turrialignani
SP Variante Sotto Cappelle	SP 78	SP 4B	0	2300	2 ^A	Cappelle Sul tavo
SP Vecchia Strada per S Valentino	SP 79		0	1000	2 ^A	Scafa
SP Vecchia Strada per S Valentino	SP 79		1001	4000	2 ^A	San valentino
SP Vestea Montebello	SP 80	SP 11	0	3800	2 ^A	Montebello di Bertona
SP Vicoi Princialunga	SP 81	SP 36	0	3100	2 ^A	Vicoi
SP Villanova Cerratina SS 81	SP 82	SP 30	0	1000	1 ^A	Cepagatti
SP Villanova Cerratina SS 81	SP 82	SP 30	1001	8700	1 ^A	Pianella
SP Villanova Vallemare Stazione di Alanno	SP 83	SP 44	0	4520		Riconseganto Cepagatti
SP Villanova Vallemare Stazione di Alanno	SP 83	SP 44	4521	6500	1 ^A	Cepagatti
SP Villanova Vallemare Stazione di Alanno	SP 83	SP 44	6501	12200	2 ^A	Rosciano
SP Villanova Vallemare Stazione di Alanno	SP 83	SP 44	12201	16000	2 ^A	Alanno
SP Villa San Giovanni Nocciano	SP 84	SP 41	0	2100	2 ^A	Rosciano
SP Villa San Giovanni Nocciano	SP 84	SP 41	2101	5200	2 ^A	Nocciano
SP Villa San Giovanni Sperduto	SP 85	SP 48	0	2500	2 ^A	Rosciano
SP Villa San Giovanni Sperduto	SP 85	SP 48	2501	6200	2 ^A	Alanno
SP Villa Sibi Colle di Giogo	SP 86	SP 24	0	2600	2 ^A	Moscufo
SP Variante Castiglione a Casauria	SP 87	SP 53/53B	0	1100	2 ^A	Castiglione a Casauria
SP Montesilvano Colle Colle Cervone	SP 88	SP 26	0	2200	1 ^A	Montesilvano
EX SS SR 602	SR 602	SR 602	0	17500		PROVINCIA AQUILA
EX SS SR 602	SR 602	SR 602	17500	25000	1 ^A	Brittoli
EX SS SR 602	SR 602	SR 602	25001	34380	1 ^A	Civitaquana
EX SS SR 602	SR 602	SR 602	34381	40910	1 ^A	Catignano
EX SS SR 602	SR 602	SR 602	40911	42680	1 ^A	Nocciano
EX SS SR 602	SR 602	SR 602	42681	45625	1 ^A	Rosciano
EX SS SR 602	SR 602	SR 602	45626	46650	1 ^A	Cepagatti
EX SS SR 602	SR 602	SR 602	46651	52550		Cepagatti Riconsegnato
EX SS SR 602	SR 602	SR 602	52551	53400	1 ^A	Cepagatti
EX SS SR 602	SR 602	SR 602	53401	53800	1 ^A	Cepagatti
EX SS SR 602	SR 602	SR 602	53801	55850		> 10 Abitanti Spoltore
EX SS SR 602	SR 602	SR 602	55851	58100	1 ^A	Spoltore
EX SS SR 602	SR 602	SR 602	58101	59175		> 10 Abitanti Spoltore
EX SS SR 17	SR 17		78000	83900	1 ^A	Popoli
SR 16 BIS	SR 16 BIS	SR 16 BIS	0	2600		Comune di Pescara
SR 16 BIS	SR 16 BIS	SR 16 BIS	2601	3600		CA > 10000 Abitanti Spoltore
SR 16 BIS	SR 16 BIS	SR 16 BIS	3601	6900	1 ^A	Spoltore
SR 16 BIS	SR 16 BIS	SR 16 BIS	6901	8290		CA > 10000 Abitanti Spoltore
SR 16 BIS	SR 16 BIS	SR 16 BIS	8291	11513	1 ^A	i Spoltore
SR 16 BIS	SR 16 BIS	SR 16 BIS	11514	12796		Cappelle sul Tavo

B1 - TARIFFA GIORNALIERA AL METRO QUADRO O LINEARE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TARIFFA GIORNALIERA AL METRO QUADRO O LINEARE										
Tipo occupazione	1° CAT. Euro	2° CAT. Euro	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli		Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia		Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive	
			1° CAT. Euro	2° CAT. Euro	1° CAT. Euro	2° CAT. Euro	1° CAT. Euro	2° CAT. Euro	1° CAT. Euro	2° CAT. Euro
Suolo	€ 2,32	€ 1,63	€ 1,17	€ 0,81	€ 0,46	€ 0,33	€ 1,17	€ 0,81	€ 0,46	€ 0,33
Suolo non inferiore a 15 giorni	€ 1,63	€ 1,14	€ 0,81	€ 0,58	€ 0,33	€ 0,24	€ 0,81	€ 0,58	€ 0,33	€ 0,24
Spazi soprastanti e sottostanti	€ 0,78	€ 0,54	===	===	===	===	===	===	===	===
Con tende e simili	€ 0,70	€ 0,49	€ 0,24	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,18	===	===	€ 0,18	€ 0,18
Con autovetture e ad uso privato	€ 1,78	€ 1,14	===	===	===	===	===	===	===	===

NOTE

° Per tariffa oraria con fascia unica, si intende 1/24 della relativa tariffa giornaliera

° Le superfici eccedenti 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente 1000 metri quadrati (art. 41, comma 3)

Rientrano nella 1° categoria i comuni con numero di abitanti superiori a 5.000

Rientrano nella 2° categoria i comuni con numero di abitanti fino a 5.000

B2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI		
TARIFFA UNITARIA ANNUA = 28,50 € CANONE UNICO ANNUO: € 28,50 x superficie x coefficienti correttivi		
Coefficienti correttivi, in base alla tipologia e finalità, alla superficie, alla classificazione della strada		
Tipo occupazioni	1° Categoria coefficiente	2° Categoria coefficiente
Permanente suolo	1,00	0,70
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,70	0,50
Tende fisse o retrattili	0,70	0,50
Accessi e passi carrabili	1,00	0,70

NOTA:

° Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente 1000 metri quadrati.

B3 - OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

TARIFFA ANNUALE AL CHILOMETRO LINEARE O FRAZIONE		
Tipo occupazioni	1° Categoria Euro	2° Categoria Euro
Con condutture, cavi, impianti di erogazione pubblici servizi	€. 231,00	€. 162,00
Con funivie, seggiovie	€. 231,00	€. 162,00

NOTA:

° Per il solo anno 1999, in fase di prima applicazione, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, il canone è determinato forfettariamente sulla base dei criteri previsti dall'art. 63 comma 3, lettera f) del D.Lgs n. 446/97

B4 - OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

TARIFFA GIORNALIERA AL METRO LINEARE		
Tipo occupazioni	1° Categoria Euro	2° Categoria Euro
Sottosuolo e soprassuolo	€. 0,75	€. 0,6

B5 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI

TARIFFA ANNUALE		
Tipo occupazioni	1° Categoria Euro	2° Categoria Euro
Con distributori di carburanti	€. 76,50	€. 54,00
Con distributori di carburanti di capacità superiore ai limiti, maggiorazione per ogni 1000 metri o frazione	€. 15,00	€. 10,50
Con distributori di tabacchi sul suolo o soprassuolo	€. 22,50	€. 15,00

B6 - IMPORTI DOVUTI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO CON PUBBLICITA'			
	Superfici striscioni pubblicitari	Importi dovuti	
Presenza di pubblicità – striscioni – portale d'arrivo o partenza – palco di premiazioni	con superficie fino a 10 mq.	€ 200,00	
Presenza di pubblicità – striscioni – portale d'arrivo o partenza – palco di premiazioni	con superficie oltre i 10 mq.	€ 600,00	
CANONE ANNUALE posa di cartelli pubblicitari e preinsegne			
		S	Importo per ambo i lati di visibilità/leggibilità
CARTELLI PUBBLICITARI Canone = (c.u. x S) + P c.u. = canone unitario = € 70,00 S = coefficiente categoria strada P = sovrapprezzo per mezzo posizionato in proprietà provinciale = € 50,00	Strada 1ª cat.	3.40	€ 238,00 + P
	Strada 2ª cat.	2.60	€ 182,00 + P
PREINSEGNA (per ogni impianto di preinsegne)	Strada 1ª cat.	€ 80,00	
	Strada 2ª cat.	€ 60,00	
INSEGNE DI ESERCIZIO	Strada 1ª cat.	Fino a 5 mq esente dall'imposta*	
	Strada 2ª cat.		
INSEGNE DI ESERCIZIO	Strada 1ª cat.	Sup. 5 mq Tariffa intera	
	Strada 2ª cat.		
*Art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 507/93 e art. 83 D.L. 22 giugno 2012.			

Provincia di Pescara

Organo di Revisione

Parere sulla proposta di deliberazione di C.P. n. 2020-0000249 del 21/12/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – CANONE UNICO"

Il Collegio,

Visto

- la richiesta di parere pervenuta in data 21.12.2020;
- la proposta di deliberazione a firma del Dirigente Ing. Urbani Luigi;
- il Bilancio di Previsione e DUP 2020/2022 approvati con deliberazione di C.P. n. 06 del 28.04.2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- l'articolo 52, del decreto legislativo 446/1997;
- la Legge 160/2019 di istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione denominato "Canone Unico" con decorrenza 01.01.2021;

Considerato che la Provincia è tenuta a modificare l'attuale regolamento Cosap approvato con deliberazione di C.P. n. 258/1999, di cui l'ultima integrazione con deliberazione di C.P. n. 123/2014, al fine di disciplinare il rilascio e la gestione di tutte le concessioni stradali previste dal C.d.S. e ritiene opportuno adeguare anche la normativa tecnica alle innovazioni tecnologiche di esecuzione dei lavori sulle SS.PP.;

Esaminata la proposta con la quale si procede all'approvazione del regolamento disciplinante il nuovo Canone Unico di cui all'allegato a);

Preso atto che il regolamento, predisposto ai sensi della L. 160/19 art. 1 commi 816/847, si compone di n.81 articoli così suddivisi:

Capo 1 dal n 1 al n 23 principi e definizioni

Capo II dal n. 24 al n. 34 procedura amministrativa

Capo III dal n. 35 al n. 40 esecuz. dei lavori, manutenz. opere e atti vietati

Capo IV dal n. 41 al n. 45 gestione e conservazione provvedimenti

Capo V dal n. 46 al n. 63 istituzione canone unico

Capo VI dal n. 64 al n. 78 occup. spazi ed aree pubbl. con installaz. di imp/mezzi pubblicitari

Capo VII dal n. 79 al n. 81 disposizioni finali e transitorie

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del DLgs. 267/2000;

Esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione.

28 dicembre 2020

Bruna Battista

Nico Di Campli

Marcello Di Gregorio

PROVINCIA DI PESCARA

Allegato alla delibera n. CP-2020-0000047 del 29/12/2020

Oggetto: Approvazione del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – CANONE UNICO".

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Pescara, lì 21/12/2020

I Responsabili
f.to Ing. LUIGI URBANI

f.to Dott.ssa MARIA FERRARA

Parere sulla regolarità contabile: Positivo

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Pescara, lì 21/12/2020

Il Responsabile
f.to Dott.ssa MARIA FERRARA



PROVINCIA DI PESCARA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE

Oggetto: Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale

I sottoscritti, in qualità di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di questa Provincia, nominati con delibera di Consiglio Provinciale n.160 del 27/12/2012 immediatamente eseguibile, in relazione alla proposta avente per:

Oggetto: **“Approvazione del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – CANONE UNICO”.”.**

Visto l'art.239, co. 1 lettera b) del D.lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visto il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto i pareri dei responsabili dei settori interessati;

ESPRIMONO

Parere **FAVOREVOLE**.

parere del 28.12.2020

ATTESTANO

Ai soli fini contabili, che la PROPOSTA è congrua nella misura, coerente con i programmi ed attendibile nella sua realizzazione.

Pescara, lì 28/12/2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI
f.to revisore BRUNA BATTISTA

f.to revisore NICO DI CAMPLI

f.to revisore MARCELLO DI GREGORIO

PROVINCIA DI PESCARA

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to ANTONIO ZAFFIRI

Segretario Generale
f.to DR. MICHELE FRATINO

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi, dal giorno 19/01/2021

Pescara, li 19/01/2021

Il Responsabile
f.to GLORIA CANIATO

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/12/2020.

Essendo stata dichiarata immediatamente esigibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Pescara, li 29/12/2020

Il Responsabile
f.to GLORIA CANIATO

Certificato di avvenuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19/01/2021 al 03/02/2021

Pescara, li 03/02/2021

Il Responsabile
f.to GLORIA CANIATO

Si certifica che la presente deliberazione e' copia conforme all'originale.

Pescara, li 22/07/2021

Il Responsabile
CANIATO GLORIA